Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 243

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 11 settembre 1975 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1975.

Modificazioni alla pianta organica degli ufficiali e degli aiutanti ufficiali giudiziari nell'ufficio unico di Savona e nell'ufficio unico presso la corte di appello di Genova.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la nota n. 1052 del 13 maggio 1975, con la quale il presidente della corte di appello di Genova ha richiesto la riduzione di un posto di ufficiale giudiziario nell'organico dell'ufficio unico di Savona con conseguente aumento di una unità in quello dell'ufficio unico presso la corte di appello di Genova;

Considerato che l'attuale pianta organica degli ufficiali giudiziari di Genova risulta insufficiente per l'aumentato carico di lavoro e che le necessità di servizio nell'ufficio unico di Savona possono essere assicurate con l'organico residuo;

Visto l'art. 101 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, modificato dallo art. 3 della legge 11 giugno 1962, n. 546;

Decreta:

Le tabelle *A* e *B* allegate al decreto ministeriale 3 luglio 1963, registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1963, con le successive variazioni, sono modificate, per la parte relativa agli ufficiali cui si riferiscono, dalle tabelle *A* e *B* annesse al presente decreto.

Roma, addì 12 giugno 1975

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1975
Registro n. 21 Giustizia, foglio n. 295

TABELLA *A*

TABELLA DI RIPARTIZIONE DEGLI UFFICIALI GIUDIZIARI E DEGLI AIUTANTI UFFICIALI GIUDIZIARI ADDETTI AGLI UFFICI UNICI PRESSO LA CORTE DI APPELLO.

UFFICI GIUDIZIARI	Ufficiali giudiziari	Aiutanti ufficiali giudiziari
Genova	12	25

TABELLA *B*

TABELLA DI RIPARTIZIONE DEGLI UFFICIALI GIUDIZIARI E DEGLI AIUTANTI UFFICIALI GIUDIZIARI ADDETTI AGLI UFFICI UNICI PRESSO I TRIBUNALI.

UFFICI GIUDIZIARI	Ufficiali giudiziari	Aiutanti ufficiali giudiziari
Savona	2	4

(7581)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1975.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Terni.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede l'istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1972, registro n. 1 Lavoro, foglio n. 187;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

E' ricostituita, nella provincia di Terni presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Rocchi dott. Enzo, direttore reggente l'ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Alberti ing. sup. Amedeo, rappresentante del genio civile;

Pellegrini geom. Italo, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Piazza dott. Luigi, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Claudiani Roberto, Favorito Onello, Francesconi Goriano, Isidori Quinto, Severini Severino, Longaroni Angelo e Baldoni Galliano, rappresentanti dei lavoratori;

Conti rag. Romeo, Giacanelli dott. Roberto, Gregori rag. Giorgio e Puca per. ind. Angelo, rappresentanti dei datori di lavoro;

Burchi per. agr. Mario, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 agosto 1975

Il Ministro: TOROS

(7437)

DECRETO MINISTERIALE 19 agosto 1975.

Determinazione del valore dei premi per operazioni a premio soggette a tassa di licenza ed elencazioni dei generi per i quali, rispettivamente, deve o può essere negata l'autorizzazione a svolgere manifestazioni a premio per l'anno 1975.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 49 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, modificato dall'art. 2 della legge 15 luglio 1950, n. 585, il quale stabilisce che, ai fini dell'applicazione della tassa di licenza per le operazioni a premio, il valore dei premi offerti deve essere contenuto in determinati limiti da fissarsi ogni anno con apposito decreto;

Visto l'art. 54 del citato regio decreto-legge 1938, modificato dall'art. 2 della legge 15 luglio 1950, n. 585, il quale al comma *b*) prevede che può essere negata l'autorizzazione ad espletare concorsi ed operazioni a premio quando dette manifestazioni riguardano generi alimentari e generi di largo e popolare consumo, il cui elenco deve essere reso pubblico con apposito decreto;

Ritenuta l'opportunità di fissare in L. 3.000, ai fini dell'applicazione della tassa di licenza, il valore dei premi assicurati a tutti nelle operazioni a premio;

Valutata l'esigenza di contenere nell'elenco previsto dall'art. 54, lettera *b*), avanti citato i seguenti generi: pollame, uova, olii e grassi alimentari, latte, pane, riso, caffè e surrogati di caffè, zucchero, vini da pasto, tè, prodotti dietetici, prodotti alimentari per la prima infanzia, paste alimentari, carni (bovine, suine, ovine, bufaline, caprine, equine, di coniglio e di selvaggina) fresche e congelate, prodotti ittici, conservati, legumi, farine di frumento e di granoturco, acque minerali e presidi medico-chirurgici nonchè i seguenti altri: formaggi e latticini, miele, ortofrutticoli freschi e conservati, prodotti dolciari, bevande alcoliche ed analcoliche, acque gasate, birra ed aceti commestibili;

Decreta:

Art. 1.

Il limite del valore dei premi offerti a tutti gli acquirenti di determinati prodotti delle ditte che svolgono operazioni a premi, agli effetti dell'applicazione della tassa di licenza prevista dall'art. 49 del citato regio decreto-legge del 1938, e successive modificazioni, è stabilito per l'anno 1975, nella misura di L. 3.000.

Art. 2.

I generi alimentari e quelli di largo e popolare consumo da escludere dalle manifestazioni a premi per l'anno 1975, a norma dell'art. 54, lettera *b*), del citato regio decreto-legge del 1938 e successive modificazioni, sono i seguenti: pollame, uova, olii e grassi alimentari, latte, pane, riso, caffè e surrogati di caffè, zucchero, vini da pasto, tè, prodotti dietetici, prodotti alimentari per la prima infanzia, paste alimentari, carni (bovine, ovine, suine, bufaline, caprine, equine, di coniglio e di selvaggina) fresche e congelate, prodotti ittici conservati, legumi, farine di frumento e di granoturco, acque minerali e presidi medico-chirurgici.

Art. 3.

Possono essere altresì negate le autorizzazioni ad effettuare concorsi ed operazioni a premi per i seguenti generi: formaggi e latticini, miele, ortofrutticoli freschi e conservati, prodotti dolciari, bevande alcoliche ed analcoliche, acque gassose, birra ed aceti commestibili.

Art. 4.

Per le vendite di figurine, con o senza album relativo, possono essere consentite solo operazioni a premi.

Roma, addì 19 agosto 1975

Il Ministro per le finanze
VISENTINI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(7406)

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1975.

Autorizzazione alla società « Revifid - Società fiduciaria di amministrazione e revisione a r.l. », in Roma, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Revifid - Società fiduciaria di amministrazione e revisione a r.l. », con sede in Roma, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Revifid - Società fiduciaria di amministrazione e revisione a r.l. », con sede in Roma, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 agosto 1975

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

(7500)

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1975.

Autorizzazione alla società « Delta-Erre S.p.a. - Società fiduciaria di organizzazione aziendale e di revisione », in Padova, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Delta-Erre S.p.a. - Società fiduciaria di organizzazione aziendale e di revisione », con sede in Padova, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Delta-Erre S.p.a. - Società fiduciaria di organizzazione aziendale e di revisione », con sede in Padova, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 agosto 1975

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

(7502)

DECRETO MINISTERIALE 29 agosto 1975.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale del settore delle lavanderie operanti nella provincia di Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, modificata dalla legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto l'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che nelle aziende industriali del settore delle lavanderie operanti in provincia di Roma si è determinata una situazione di crisi economica;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Roma;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore delle lavanderie operanti in provincia di Roma ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° luglio 1974 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 agosto 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(7542)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Capistrello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1975, il comune di Capistrello (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.102.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3427/M)

Autorizzazione al comune di Flumeri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1975, il comune di Flumeri (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.753.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3473/M)

Autorizzazione al comune di Ofena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1975, il comune di Ofena (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.090.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3446/M)

Autorizzazione al comune di Pereto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1975, il comune di Pereto (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.390.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3445/M)

Autorizzazione al comune di Sonnino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 27 agosto 1975, il comune di Sonnino (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.012.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3431/M)

Autorizzazione al comune di Offida ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1975, il comune di Offida (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 163.852.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3441/M)

Autorizzazione al comune di Bonito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1975, il comune di Bonito (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.287.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3440/M)

Autorizzazione al comune di Loreto Aprutino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1975, il comune di Loreto Aprutino (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 115.820.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3434/M)

Autorizzazione al comune di Farindola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1975, il comune di Farindola (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.587.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3444/M)

Autorizzazione al comune di Marciana Marina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 27 agosto 1975, il comune di Marciana Marina (Livorno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.382.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3432/M)

Autorizzazione al comune di Colli del Tronto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1975, il comune di Colli del Tronto (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.198.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3442/M)

Autorizzazione al comune di Montescaglioso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1975, il comune di Montescaglioso (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 383.288.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3443/M)

Autorizzazione al comune di Palagianello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1975, il comune di Palagianello (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 165.185.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3433/M)

Autorizzazione al comune di San Salvatore Telesino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 27 agosto 1975, il comune di San Salvatore Telesino (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.859.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3430/M)

Autorizzazione al comune di Ginestra degli Schiavoni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1975, il comune di Ginestra degli Schiavoni (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.318.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3429/M)

Autorizzazione al comune di Magliano dei Marsi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1975, il comune di Magliano dei Marsi (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.750.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3447/M)

Autorizzazione al comune di San Sebastiano al Vesuvio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1975, il comune di San Sebastiano al Vesuvio (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.852.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3469/M)

Autorizzazione al comune di Santi Cosma e Damiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1975, il comune di Santi Cosma e Damiano (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.243.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3470/M)

Autorizzazione al comune di Amorosi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1975, il comune di Amorosi (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.442.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3471/M)

Autorizzazione al comune di Grottaminarda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1975, il comune di Grottaminarda (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 67.080.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3472/M)

Autorizzazione al comune di Pietraferrazzana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1975, il comune di Pietraferrazzana (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.014.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3428/M)

Autorizzazione al comune di Surano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1975, il comune di Surano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.605.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3421/M)

Autorizzazione al comune di Cutrofiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1975, il comune di Cutrofiano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 245.875.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3422/M)

Autorizzazione al comune di Parabita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1975, il comune di Parabita (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 189.542.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3423/M)

Autorizzazione al comune di Minervino di Lecce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1975, il comune di Minervino di Lecce (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 66.999.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3424/M)

Autorizzazione al comune di Guagnano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1975, il comune di Guagnano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 216.686.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3425/M)

Autorizzazione al comune di Introdacqua ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1975, il comune di Introdacqua (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.834.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3426/M)

Autorizzazione al comune di Ginestra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1975, il comune di Ginestra (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.752.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3435/M)

Autorizzazione al comune di Calvello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1975, il comune di Calvello (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.827.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3436/M)

Autorizzazione al comune di Atella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1975, il comune di Atella (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 216.950.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3437/M)

Autorizzazione al comune di Acerenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1975, il comune di Acerenza (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 157.304.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(3438/M)

Autorizzazione al comune di Torre de' Passeri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1975, il comune di Torre de' Passeri (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.896.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3439/M)

Autorizzazione al comune di San Potito Ultra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 29 agosto 1975, il comune di San Potito Ultra (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.763.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3448/M)

Autorizzazione al comune di Savignano Irpino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 29 agosto 1975, il comune di Savignano Irpino (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.713.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3449/M)

Autorizzazione al comune di Arpaise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 29 agosto 1975, il comune di Arpaise (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.799.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3450/M)

Autorizzazione al comune di Bonea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 29 agosto 1975, il comune di Bonea (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.014.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3451/M)

Autorizzazione al comune di Cautano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 29 agosto 1975, il comune di Cautano (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.889.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3452/M)

Autorizzazione al comune di San Lorenzello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 29 agosto 1975, il comune di San Lorenzello (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.753.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3453/M)

Autorizzazione al comune di San Giorgio La Molara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 29 agosto 1975, il comune di San Giorgio La Molara (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 66.164.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3454/M)

Autorizzazione al comune di Telese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 29 agosto 1975, il comune di Telese (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 63.340.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3455/M)

Autorizzazione al comune di Alife ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 29 agosto 1975, il comune di Alife (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.616.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3456/M)

Autorizzazione al comune di Cancello ed Arnone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 29 agosto 1975, il comune di Cancello ed Arnone (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.299.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3457/M)

Autorizzazione al comune di Marzano Appio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 29 agosto 1975, il comune di Marzano Appio (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3458/M)

Autorizzazione al comune di Raviscanina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 29 agosto 1975, il comune di Raviscanina (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.667.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3459/M)

Autorizzazione al comune di Acquafondata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 29 agosto 1975, il comune di Acquafondata (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.469.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3460/M)

Autorizzazione al comune di Arpino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 29 agosto 1975, il comune di Arpino (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 131.059.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3461/M)

Autorizzazione al comune di Colle San Magno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 29 agosto 1975, il comune di Colle San Magno (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.909.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3462/M)

Autorizzazione al comune di Campodimele ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 29 agosto 1975, il comune di Campodimele (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.993.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3463/M)

Autorizzazione al comune di Pontinia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 29 agosto 1975, il comune di Pontinia (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 109.922.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3464/M)

Autorizzazione al comune di Camerino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 29 agosto 1975, il comune di Camerino (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 314.191.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3465/M)

Autorizzazione al comune di Esanatoglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 29 agosto 1975, il comune di Esanatoglia (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.367.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3466/M)

Autorizzazione al comune di Montecassiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 29 agosto 1975, il comune di Montecassiano (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 75.145.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3467/M)

Autorizzazione al comune di Montecosaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 29 agosto 1975, il comune di Montecosaro (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 65.464.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3468/M)

Autorizzazione al comune di Castelplanio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 29 agosto 1975, il comune di Castelplanio (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 65.591.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3474/M)

Autorizzazione al comune di Montemonaco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 29 agosto 1975, il comune di Montemonaco (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.679.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3475/M)

Autorizzazione al comune di Fontanarosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 29 agosto 1975, il comune di Fontanarosa (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.959.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3476/M)

Autorizzazione al comune di Greci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 29 agosto 1975, il comune di Greci (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.974.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3477/M)

Autorizzazione al comune di Lauro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 29 agosto 1975, il comune di Lauro (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3478/M)

Autorizzazione al comune di Mercogliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 'n data 29 agosto 1975, il comune di Mercogliano (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.290.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3479/M)

Autorizzazione al comune di Montella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 29 agosto 1975, il comune di Montella (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.555.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3480/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 168

Corso dei cambi dell'8 settembre 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	670,60	670,60	670,70	670,60	670,75	660,55	670,50	670,60	670,60	670,60
Dollaro canadese	652,60	652,60	651,50	652,60	652,70	652,60	652,40	652,60	652,60	652,60
Franco svizzero	249,92	249,92	250 —	249,92	249,90	249,92	249,75	249,92	249,92	249,90
Corona danese	112,15	112,15	112,10	112,15	112,13	112,10	112,15	112,15	112,15	112,15
Corona norvegese	121,47	121,47	121,51	121,47	121,42	121,45	121,45	121,47	121,47	121,45
Corona svedese	153,42	153,42	153,49	153,42	153,38	153,40	153,35	153,42	153,42	153,40
Fiorino olandese	253,91	253,91	253,90	253,91	253,88	253,90	253,95	253,91	253,91	253,90
Franco belga	17,397	17,397	17,40	17,397	17,39	17,40	17,395	17,397	17,397	17,40
Franco francese	152,09	152,09	152,15	152,09	152,02	152,10	152,05	152,09	152,09	152,05
Lira sterlina	1415,35	1415,35	1415 —	1415,35	1415,28	1415,30	1415,50	1415,35	1415,35	1415,35
Marco germanico	259,845	259,845	259,80	259,845	259,85	259,80	259,90	259,815	259,845	259,83
Scellino austriaco	36,81	36,81	36,85	36,81	36,79	36,80	36,805	36,81	36,81	36,80
Escudo portoghese	25,24	25,24	25,20	25,24	25,16	25,24	25,21	25,24	25,24	25,24
Peseta spagnola	11,467	11,467	11,46	11,467	11,49	11,45	11,455	11,467	11,467	11,46
Yen giapponese	2,252	2,252	2,255	2,252	2,25	2,26	2,2510	2,252	2,252	2,25

Media dei titoli dell'8 settembre 1975

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	96,300
Redimibile 3,50 % 1934	100,025
» 3,50 % (Ricostruzione)	89,325
» 5 % (Ricostruzione)	97,025
» 5 % (Riforma fondiaria)	92,200
» 5 % (Città di Trieste)	91,950
» 5 % (Beni esteri)	90,825
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82 —
» 5,50 % » » 1968-83	81 —
» 5,50 % » » 1969-84	80,700
» 6 % » » 1970-85	82,600
» 6 % » » 1971-86	81,625
» 6 % » » 1972-87	81,200
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1°-10-1975) II emiss.	99,875
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,125
» 5 % (» 1° aprile 1978)	89,575
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	88,500
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	85,500
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	82,400
» poliennali 7 % 1978	95,025

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 settembre 1975

Valuta	Cambio
Dollaro USA	670,55
Dollaro canadese	652,50
Franco svizzero	249,835
Corona danese	112,15
Corona norvegese	121,46
Corona svedese	153,385
Fiorino olandese	253,93
Franco belga	17,396
Franco francese	152,07
Lira sterlina	1415,425
Marco germanico	259,872
Scellino austriaco	36,807
Escudo portoghese	25,225
Peseta spagnola	11,461
Yen giapponese	2,251

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili, dal 1° dicembre 1974 al 31 dicembre 1974, all'importazione dai Paesi terzi dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), a norma dei regolamenti (CEE) n. 3017/74 e n. 3150/74.

(in lire italiane per quintale netto, salvo diversa indicazione)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dall'1-12-1974 al 15-12-1974	dal 16-12-1974 al 31-12-1974
04.01		Latte e crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati:		
		A. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6%:		
		I. iogurt, kephir, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati:		
	04.01-111	a. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a due litri	11.445,42	11.512,06
	04.01-115	b. altri	9.779,42	9.846,06
		II. altri:		
		a. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a due litri e aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	04.01-210 04.01-251	1. inferiore o uguale a 4%	9.779,42	9.846,06
	04.01-255	2. superiore a 4%	12.486,67	12.569,97
		b. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	04.01-310 04.01-351	1. inferiore o uguale a 4%	8.946,42	9.013,06
	04.01-355	2. superiore a 4%	11.653,67	11.736,97
		B. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	04.01-801	I. superiore a 6% e inferiore o uguale a 21%	29.596,49	29.713,11
	04.01-803	II. superiore a 21% e inferiore o uguale a 45% . . .	62.608,28	62.866,51
	04.01-805	III. superiore a 45%	96.761,28	97.152,79
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati:		
		A. senza aggiunta di zuccheri:		
	04.02-110	I. siero di latte	6.022,59	6.022,59
		II. latte e crema di latte, in polvere o granulati:		
		a. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	04.02-210	1. inferiore o uguale a 1,5%	26.572,70	27.089,16
	04.02-230	2. superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27% . .	53.936,75	53.936,75
	04.02-271	3. superiore a 27% ed inferiore o uguale a 29% . .	55.602,75	55.602,75
	04.02-275	4. superiore a 29%	66.223,50	66.115,21
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	04.02-310	1. inferiore o uguale a 1,5%	21.574,70	22.091,16
	04.02-330	2. superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27% . .	48.938,75	48.938,75
	04.02-371	3. superiore a 27% ed inferiore o uguale a 29% .	50.604,75	50.604,75
	04.02-375	4. superiore a 29%	61.225,50	61.117,21
		III. latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati:		
		a. in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno, o in recipienti di vetro contenenti 0,5 litri o meno, ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11%:		
	04.02-410	1. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8,9%	9.896,04	8.654,87
	04.02-430	2. altri	13.361,32	11.686,99
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	04.02-471	1. inferiore o uguale a 45%	62.608,28	62.866,51
	04.02-475	2. superiore a 45%	96.761,28	97.152,79

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dall'1-12-1974 al 15-12-1974	dal 16-12-1974 al 31-12-1974
04.02 (*segue*)		B. con aggiunta di zuccheri:		
		I. latte e crema di latte, in polvere o granulati:		
		a. latte speciale, detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti » (*a*), in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 500 g o meno ed avente tenore, in peso, di materie grasse (*b*):		
	04.02-501	1. superiore a 10 % ed inferiore o uguale a 11 % . .	24.157,00	24.157,00
	04.02-503	2. superiore a 14,5 % ed inferiore o uguale a 15,5 % .	27.489,00	27.489,00
	04.02-505	3. superiore a 17 % ed inferiore o uguale a 18 % . .	29.988,00	29.988,00
	04.02-507	4. superiore a 23 % ed inferiore o uguale a 24 % . .	31.654,00	31.654,00
		b. altri (*c*):		
		1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	04.02-610	aa. inferiore o uguale a 1,5 %	215,75 per kg (*i*)	220,91 per kg (*i*)
	04.02-651	bb. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	489,39 per kg (*i*)	489,39 per kg (*i*)
	04.02-655	cc. superiore a 27 %	612,26 per kg (*i*)	611,17 per kg (*i*)
		2. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	04.02-710	aa. inferiore o uguale a 1,5 %	215,75 per kg (*l*)	220,91 per kg (*l*)
	04.02-751	bb. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	489,39 per kg (*l*)	489,39 per kg (*l*)
	04.02-755	cc. superiore a 27 %	612,26 per kg (*l*)	611,17 per kg (*l*)
		II. latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati:		
	04.02-800	a. in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5 %	22.082,83	17.109,82
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse (*c*):		
	04.02-901	1. inferiore o uguale a 45 %	626,08 per kg (*l*)	628,67 per kg (*l*)
	04.02-905	2. superiore a 45 %	967,61 per kg (*l*)	971,53 per kg (*l*)
04.03		Burro:		
	04.03-100	A. avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 85 %	113.837,78	114.295,93
	04.03-900	B. altro	138.886,09	139.444,20
04.04		Formaggi e latticini:		
		A. Emmental, Gruyére, Sbrinz, Bergkäse ed Appenzell, diversi da quelli grattugiati o in polvere:		
		I. aventi un tenore minimo di materie grasse di 45 %, in peso, della sostanza secca, di una maturazione di almeno 3 mesi (*b*):		
		a. in forme standard (*d*) e di un valore franco frontiera (*e*), per 100 kg di peso netto:		
	04.04-111	1. uguale o superiore a 174,92 U.C. ed inferiore a 194,92 U.C.	12.495,00	12.495,00
	04.04-113	2. uguale o superiore a 194,92 U.C.	90.597,08 (*m*)	90.597,08 (*m*)
		b. in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte:		
		1. con la crosta almeno da un lato, di peso netto:		
	04.04-115	aa. uguale o superiore a 1 kg e inferiore a 5 kg e di un valore franco frontiera (*e*) uguale o superiore a 194,92 U.C. e inferiore a 222,92 U.C. per 100 kg di peso netto	12.495,00	12.495,00
	04.04-117	bb. uguale o superiore a 450 g e di un valore franco frontiera (*e*) uguale o superiore a 222,92 U.C. per 100 kg di peso netto	90.597,08 (*m*)	90.597,08 (*m*)
	04.04-119	2. altri, di peso netto uguale o superiore a 75 g ed inferiore o uguale a 250 g (*f*) e di un valore franco frontiera (*e*) uguale o superiore a 242,92 U.C. per 100 kg di peso netto	90.597,08 (*m*)	90.597,08 (*m*)
	04.04-190	II. altri	90.597,08	90.597,08

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dall'1-12-1974 al 15-12-1974	dal 16-12-1974 al 31-12-1974
04.04 (*segue*)	04.04-200	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate (*b*)	86.148,86 (*n*)	87.340,05 (*n*)
	04.04-301 04.04-305	C. formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati o in polvere	62.874,84	62.874,84
		D. formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere:		
		I. nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi che l'Emmental, il Gruyére e l'Appenzell ed, eventualmente, a titolo aggiuntivo, il Glaris alle erbe (detto Schabziger), condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto (*g*), di un valore franco frontiera (*e*) uguale o superiore a 140 U.C. per 100 kg di peso netto ed aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca (*b*):		
	04.04-401	a. inferiore o uguale a 48 % per il totale delle porzioni o delle fette	24.990,00	24.990,00
	04.04-402	b. inferiore o uguale a 48 % per i cinque sesti del totale delle porzioni o delle fette e non superiore a 56 % per il sesto restante	25.823,00	25.823,00
	04.04-403	c. superiore a 48 % ed inferiore o uguale a 56 % per il totale delle porzioni o delle fette	29.155,00	29.155,00
		II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
		a. inferiore o uguale a 36 % e aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:		
	04.04-404	1. inferiore o uguale a 48 %	76.194,51	76.219,50
	04.04-405	2. superiore a 48 %	82.283,74	82.392,03
	04.04-407	b. superiore a 36 %	148.923,74	149.032,03
		E. altri:		
		I. diversi da quelli grattugiati o in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40% ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:		
	04.04-511 04.04-513 04.04-515	a. inferiore o uguale a 47 %	86.148,86	87.340,05
		b. superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 72 %:		
	04.04-600	1. Cheddar, Chester	89.830,72	89.830,72
		2. Tilsit e Butterkäse, aventi tenore, in peso, di materie grasse, nella sostanza secca (*b*):		
	04.04-711	aa. inferiore o uguale a 48 %	77.718,90 (*o*)	77.718,90 (*o*)
	04.04-715	bb. superiore a 48 %	77.718,90 (*p*)	77.718,90 (*p*)
	04.04-751	3. Kashkaval (*b*)	77.718,90 (*q*)	77.718,90 (*q*)
	04.04-755	4. formaggi di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelli di pecora o di capra (*b*)	77.718,90 (*q*)	77.718,90 (*q*)
	04.04-770 04.04-780	5. altri	77.718,90	77.718,90
		c. superiore a 72 %:		
	04.04-820	1. presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	58.293,34	58.293,34
	04.04-860	2. altri	144.358,90	144.358,90
		II. non nominati:		
	04.04-911 04.04-913 04.04-915	a. grattugiati o in polvere	86.148,86	87.340,05
	04.04-950 04.04-970	b. altri	144.358,90	144.358,90
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:		
		A. lattosio e sciroppo di lattosio:		
	17.02-110	I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro	11.037,25	11.037,25
	17.02-190	II. altri	11.037,25	11.037,25

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dall'1-12-1974 al 15-12-1974	dal 16-12-1974 al 31-12-1974
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:		
	17.05-201 17.05-205	A. lattosio e sciroppo di lattosio	11.037,25	11.037,25
23.07		Preparazioni foraggere melassate o zuccherate; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali:		
		B. altre, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle voci 17.02-B e 17.05-B, e prodotti lattiero-caseari (*h*):		
		I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio:		
		a. non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10 %:		
	23.07-302	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % e inferiore a 75 %	17.851,19	18.234,37
	23.07-303	4. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 75 %	22.807,54	23.315,67
		b. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 %:		
	23.07-306	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %	21.083,23	21.549,71
		c. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 %:		
	23.07-309	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %	16.768,29	17.126,48
	23.07-500	II. non contenenti né amido, né fecola, né glucosio o sciroppo di glucosio e contenenti prodotti lattiero-caseari	22.807,54	23.315,67

(*a*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10.000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo.

(*b*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato.

(*c*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*d*) Sono considerate come forme standard quelle rotonde aventi i seguenti pesi netti:

Emmental . . . . da 60 kg a 130 kg inclusi;
Gruyére e Sbrinz . . . . da 20 kg a 45 kg inclusi;
Bergkäse . . . . da 20 kg a 60 kg inclusi;
Appenzell . . . . da 6 kg a 8 kg inclusi.

(*e*) E' considerato come valore franco frontiera il prezzo franco frontiera del Paese esportatore o il prezzo fob del Paese esportatore; tali prezzi vanno aumentati di un importo forfettario da determinare, pari alle spese di consegna fino al territorio doganale della comunità. Tale importo forfettario, per le importazioni dalla Finlandia, è stato determinato in U.C. 2,75 per 100 kg di peso netto (regolamento (CEE) n. 1055/68).

(*f*) Sono ammessi in questa sottovoce soltanto i prodotti sul cui imballaggio siano riportate almeno le indicazioni seguenti:
la denominazione del formaggio;
il tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca;
l'imballatore responsabile;
il paese di origine del formaggio.

(*g*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per formaggi « condizionati (in scatole e in fette) per la vendita al minuto », si intendono quelle della specie presentati in porzioni singole o in fette e condizionati esclusivamente in una delle tre forme seguenti:
1) in scatole (ivi compresi gli imballaggi speciali di materia plastica artificiale dotati di alveoli per ogni porzione):
contenenti almeno 3 o al massimo 12 porzioni singole e non superiori al peso netto complessivo di 250 g,
oppure:
di un contenuto netto non superiore a 56 g;
2) in scatole circolari o poligonali (diverse da quelle quadrate o rettangolari) contenenti almeno 12 porzioni singole, il cui peso netto globale sia compreso tra 450 g e 1000 g;
3) in fette imballate isolatamente in fogli di alluminio o di materia plastica artificiale e di peso netto unitario non superiore a 30 g.

(*h*) Ai sensi della sottovoce ex 23.07-B, sono considerati prodotti lattiero-caseari i prodotti appartenenti alle voci 04.01, 04.02, 04.03, 04.04 e alle sottovoci 17.02-A e 17.05-A.

(*i*) Il prelievo per 100 kg di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
A) L'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 kg di prodotto;
B) L. 4.998 (quattromilanovecentonovantotto);
C) L. zero.

(*l*) Il prelievo per 100 kg di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
A) L'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 kg di prodotto;
B) L. zero.

(*m*) Il prelievo è limitato a 7,50 U.C. (pari a L. 6.247,50) per 100 kg di peso netto.

(*n*) Il prelievo è limitato al 6 % del valore in dogana.

(*o*) Il prelievo è limitato a 55,65 U.C. (pari a L. 46.356,45) per 100 kg, di peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Austria, Finlandia, Romania e Svizzera.

(*p*) Il prelievo è limitato a 75,65 U.C. (pari a L. 63.016,45) per 100 kg, di peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Austria, Finlandia, Romania e Svizzera.

(*q*) Il prelievo è limitato a 55,65 U.C. (pari a L. 46.356,45) per 100 kg, di peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Bulgaria, Ungheria, Romania e Turchia.

(7465)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per titoli ed esami, ad un posto di sperimentatore in prova del personale non statale presso la stazione sperimentale del vetro in Venezia-Murano.

IL PRESIDENTE
DELLA STAZIONE SPERIMENTALE DEL VETRO

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 10 agosto 1972 relativo all'assunzione del personale non statale;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione in data 23 ottobre 1974 con la quale è stato ritenuto necessario bandire un concorso per uno sperimentatore;

Vista la tabella A1 annessa al predetto regolamento che stabilisce il contingente dei posti riservato alla categoria degli sperimentatori;

Vista la disponibilità dei posti;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, che disciplina le modalità dei bandi di concorso ai fini delle assunzioni obbligatorie;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, ad un posto di sperimentatore in prova del personale non statale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti del diploma di laurea in chimica o in chimica industriale o in fisica o in ingegneria chimica.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti.

Art. 3.

Per poter partecipare al concorso gli aspiranti devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2 anche degli altri seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;
2) godimento dei diritti politici;
3) buona condotta morale e civile;
4) idoneità fisica all'impiego;
5) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato:

I) di cinque anni:

a) per i combattenti e gli appartenenti alle categorie assimilate, in base alle vigenti disposizioni;

b) per i profughi d'Africa e dei territori di confine;

II) di due anni: per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

III) di un anno:

a) per ogni figlio vivente alla data medesima;

b) per gli aspiranti che abbiano già svolto attività di lavoro presso la stazione sperimentale del vetro di Murano (Venezia) per almeno due anni, in qualità di beneficiari di borse di studio o di esperti.

Le elevazioni predette si cumulano purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

IV) il predetto limite di età di 32 anni è elevato:

a) a 55 anni ritenendosi assorbita ogni altra elevazione, eventualmente spettante, per coloro che appartengano alle categorie previste dalle leggi 9 agosto 1954, n. 654, 15 novembre 1965, n. 1288, 14 ottobre 1966, n. 851 e 2 aprile 1968, n. 482 (mutilati e invalidi di guerra o civili o per servizio, vedove ed orfani di caduti in guerra o per causa di servizio e categorie equiparate);

b) a 40 anni per coloro che siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale;

c) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa, costituita da almeno sette figli viventi;

d) a 39 anni per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra;

V) per gli assistenti ordinari delle Università e degli istituti di istruzione universitaria e per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, il limite di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi di coloro che già prestino servizio nelle stazioni sperimentali o in amministrazioni statali, nonchè nei confronti dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che siano cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non siano stati contemporancamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando altresì la categoria alla quale appartengono.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e politico e da coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti è disposta con provvedimento motivato dal presidente dell'istituto.

Art. 6.

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo, dovranno pervenire alla segreteria della stazione sperimentale del vetro di Murano (Venezia) entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla segreteria della stazione.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data apposto all'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità ed il domicilio;

2) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che hanno superato il 32° anno di età dovranno altresì dichiarare, in base a quale dei titoli previsti dal precedente art. 4 possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto di impiego;

8) il titolo di studio conseguito, con indicazione del voto di laurea.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. I dipendenti statali dovranno indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 7.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 6 del presente bando di concorso non verranno prese in considerazione.

La stazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 8.

A corredo della domanda gli aspiranti devono unire, ove ne siano in possesso, i titoli (ad es. diplomi di laurea, di specializzazione, libera docenza, ecc.) ed ogni altro documento che riterranno utile per chiarire la loro posizione ai fini della valutazione di merito (ad es. riconoscimenti vari riguardanti attività scientifica, ecc.).

Se essi consistono in pubblicazioni, dovranno essere presentati a parte e sull'involucro dovranno essere riprodotte, in modo chiaro le generalità del concorrente e gli estremi del concorso.

E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco in duplice copia dei titoli presentati debitamente firmato.

I titoli, con il relativo elenco, in duplice copia, che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande, non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti o pubblicazioni presentate in precedenza presso questa stazione o presso altre amministrazioni.

L'amministrazione non assume alcun impegno per la restituzione o meno dei titoli e delle pubblicazioni.

Art. 9.

Per la valutazione dei titoli, la commissione esaminatrice disporrà nel complesso e per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a 5/10.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri per la valutazione dei titoli presentati, determinando i relativi coefficienti.

Art. 10.

Ai fini di eventuali preferenze e riserva di posti si osservano le norme vigenti in materia per l'assunzione del corrispondente personale statale.

Per l'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative, gli interessati che abbiano superato la prova orale, entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento dell'apposita comunicazione, dovranno produrre i documenti prescritti.

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire alla segreteria della stazione sperimentale del vetro di Murano (Venezia) sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti in carta da bollo:

A) Diploma originale di cui al precedente art. 2 (o copia conforme di esso purchè debitamente autenticata) corredato da un certificato attestante il voto di laurea.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentarne il relativo duplicato; qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di esso, su carta legale.

B) Estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certifiento) rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui al precedente art. 4 sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti prescritti.

C) Certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

D) Certificato, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici.

E) Certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale).

F) Certificato medico rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, produrranno un certificato medico contenente oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità, non sia di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei suoi compagni di lavoro e che è fisicamente idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

La stazione sperimentale del vetro si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

G) Copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza (per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare).

I candidati impiegati nelle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo nonchè la copia dello stato di servizio civile con le indicazioni delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio.

Art. 12.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*), *F*) del precedente articolo non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 13.

I documenti che perverranno alla segreteria della stazione sperimentale del vetro di Murano (Venezia) dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 10 e 11 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati ad altri enti o amministrazioni.

Art. 14.

La commissione esaminatrice del concorso, nominata dal presidente della stazione sperimentale, sarà composta dal presidente o da un altro membro del consiglio di amministrazione che la presiede, dal direttore della stazione sperimentale, da un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica non inferiore a primo dirigente, da un professore universitario (con qualifica non inferiore a libero docente con incarico ufficiale di insegnamento).

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva del ruolo statale dell'istituto.

Art. 15.

Gli esami consisteranno in due prove scritte, di cui una a carattere pratico, ed un colloquio secondo il seguente programma:

A) *Prova scritta*:

a) svolgimento di un tema riguardante un argomento sulle proprietà chimico-fisiche del vetro e dei silicati e sulle tecnologie di fusione e di lavorazione del vetro.

B) *Prova pratica* (con relazione scritta):

b) determinazione di una proprietà dei vetri e dei silicati.

C) *Colloquio*:

a) discussione sulle pubblicazioni presentate, sulla prova scritta e sulla relazione scritta della prova pratica;

b) interrogazione sui metodi di controllo nel settore del vetro e dei silicati;

c) legislazione sulle stazioni sperimentali per l'industria;

d) nozioni di legislazione sociale e norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;

e) traduzione in italiano dal francese e altra dall'inglese o dal tedesco (a scelta del candidato), relativa ad argomenti dei quali si occupa la stazione sperimentale del vetro.

Art. 16.

Gli esami scritti avranno luogo in Venezia-Murano presso la stazione sperimentale del vetro, via Briati, 10, nei giorni 2-3 marzo 1976, con inizio alle ore 8,30.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun avviso, per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni sopraindicati.

La data ed il luogo del colloquio saranno fissati direttamente dalla commissione.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

La stazione sperimentale non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della stazione stessa.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 17.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento (carta d'identità, passaporto, patente, porto d'armi, tessera postale, libretto ferroviario).

Art. 18.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme stabilite dal cap. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per ciascuna prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo che cominceranno a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il tempo prescritto i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 19.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ognuna di esse.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi. La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei voti riportati nelle prove scritte, dal voto ottenuto nel colloquio e dal punteggio relativo ai titoli di merito.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata dal presidente del consiglio di amministrazione con riserva dello accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e dell'applicazione degli eventuali benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative, e sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della stazione sperimentale.

Art. 20.

Il vincitore del concorso, con provvedimento del presidente, sarà assunto con la qualifica di sperimentatore in prova e con il trattamento economico equiparato a quello della qualifica iniziale (par. 218) del personale civile dello Stato.

La nomina a sperimentatore effettivo avrà luogo in seguito al giudizio favorevole, espresso dal consiglio di amministrazione, dopo almeno sei mesi di prova.

Sarà dichiarato decaduto dalla nomina colui che, senza motivo ritenuto giustificato dall'istituto non assuma servizio nel termine prefisso presso la stazione sperimentale.

Venezia-Murano, addì 31 luglio 1975

Il presidente: CAMERINO

(7507)

Concorso, per esami, ad un posto di ausiliario in prova del personale non statale presso la stazione sperimentale del vetro in Venezia-Murano.

IL PRESIDENTE
DELLA STAZIONE SPERIMENTALE DEL VETRO

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 10 agosto 1972 relativo all'assunzione del personale non statale;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione in data 23 ottobre 1974, con la quale è stato ritenuto necessario bandire un concorso per un posto di ausiliario;

Vista la tabella A1 annessa al predetto regolamento, che stabilisce il contingente dei posti riservato alla categoria degli ausiliari;

Vista la disponibilità dei posti;

Visto l'art. 15 della legge 2 aprile 1968, che disciplina le modalità dei bandi di concorso ai fini delle assunzioni obbligatorie;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, ad un posto di ausiliario in prova del personale non statale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso del certificato di adempimento della scuola d'obbligo.

Art. 3.

Per poter partecipare al concorso gli aspiranti devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2 anche dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) godimento dei diritti politici;

3) buona condotta morale e civile;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato:

I) di cinque anni:

a) per i combattenti e gli appartenenti alle categorie assimilate, in base alle vigenti disposizioni;

b) per i profughi dell'Africa e dei territori di confine;

II) di due anni: per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

III) di un anno:

a) per ogni figlio vivente alla data medesima;

b) per gli aspiranti che abbiano già svolto attività di lavoro presso la stazione sperimentale del vetro di Murano (Venezia) per almeno due anni.

Le elevazioni predette si cumulano purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

IV) il limite di età di 32 anni è elevato:

a) a 55 anni ritenendosi assorbita ogni altra elevazione, eventualmente spettante, per coloro che appartengano alle categorie previste dalle leggi 9 agosto 1954, n. 654, 15 novembre 1965, n. 1288, 14 ottobre 1966, n. 851 e 2 aprile 1968, n. 482 (mutilati e invalidi di guerra o civili o per servizio, vedove ed orfani di caduti in guerra o per causa di servizio e categorie equiparate);

b) a 40 anni per coloro che siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale;

c) a 39 anni per coloro che siano stati decorati al valore militare.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi di coloro che già prestino servizio nelle stazioni sperimentali o in amministrazioni statali, nonchè nei confronti dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che siano cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando altresì la categoria alla quale appartengono.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con provvedimento motivato dal presidente dell'istituto.

Art. 6.

Le domande di ammissione redatte su carta da bollo, dovranno pervenire alla segreteria della stazione sperimentale del vetro di Murano (Venezia) entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla segreteria della stazione.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità ed il domicilio;

2) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età dovranno altresì dichiarare in base a quale dei titoli previsti dal precedente art. 4 possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto di impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

Nella domanda dovrà inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. I dipendenti statali dovranno indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 7.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 6 del presente bando di concorso non verranno prese in considerazione.

La stazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 8.

Ai fini di eventuali preferenze e riserve di posti si osservano le norme vigenti in materia per l'assunzione del corrispondente personale statale.

Per l'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative gli interessati che abbiano superato la prova orale, entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento dell'apposita comunicazione, dovranno produrre i documenti prescritti.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire alla segreteria della stazione sperimentale del vetro di Murano-Venezia, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti in carta da bollo:

A) Diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso purchè debitamente autenticata.

B) Estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui al precedente art. 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti prescritti.

C) Certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

D) Certificato, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici.

E) Certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale).

F) Certificato medico rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 462, produrranno un certificato medico contenente oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità, non sia di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei suoi compagni di lavoro e che è fisicamente idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

La stazione sperimentale del vetro si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

G) Copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza (per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare).

I candidati impiegati nelle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo nonchè la copia dello stato di servizio civile con le indicazioni delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio.

Art. 10.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*), *F*) del precedente articolo non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 11.

I documenti che perverranno alla segreteria della stazione sperimentale del vetro di Murano-Venezia dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 8 e 9 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati ad altri enti o amministrazioni.

Art. 12.

La commissione esaminatrice del concorso, nominata dal presidente della stazione sperimentale del vetro sarà composta dal presidente o da un altro membro del consiglio di ammini-

strazione che la presiede, dal direttore o dal vice-direttore dell'istituto da un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva del ruolo statale dell'istituto.

Art. 13.

Gli esami consisteranno in una prova scritta ed una prova orale secondo il seguente programma:

Prova scritta:

scrittura sotto dettato.

Prova orale:

colloquio su argomenti di cultura generale.

Art. 14.

L'esame scritto avrà luogo in Venezia-Murano presso la sede della stazione sperimentale del vetro, via Briati 10, *Murano il giorno* 3 *febbraio* 1976, *alle ore* 8,30.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi senza alcun avviso, per sostenere la prova scritta, nella sede e nel giorno sopraindicati.

La data del colloquio sarà fissata direttamente dalla commissione.

La stazione sperimentale non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambio di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa della stazione sperimentale stessa.

Art. 15.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento (carta d'identità, passaporto, patente, porto d'armi, tessera postale, libretto ferroviario).

Art. 16.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno in quanto applicabili le norme stabilite dal cap. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 17.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta e in quella orale.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata dal presidente del consiglio di amministrazione con riserva dello accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e dall'applicazione degli eventuali benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino della stazione sperimentale.

Art. 18.

Il vincitore del concorso con provvedimento del presidente, sarà assunto con la qualifica di ausiliario in prova e con il trattamento economico equiparato a quello della qualifica iniziale (par. 100) del personale civile dello Stato.

La nomina ad ausiliario effettivo avrà luogo in seguito al giudizio favorevole espresso dal consiglio di amministrazione, dopo almeno sei mesi.

Sarà dichiarato decaduto dalla nomina, colui che, senza motivo ritenuto giustificato dall'istituto, non assuma servizio nel termine prefissato presso la stazione sperimentale.

Venezia-Murano, addì 31 luglio 1975

Il presidente: CAMERINO

(7506)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sostituzione di un componente la commissione esaminatrice del concorso, per esami, a dodici posti di ragioniere in prova nel ruolo della carriera di concetto dei ragionieri.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 16 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1974, registro n. 6 Sanità, foglio n. 295, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 14 gennaio 1975, con il quale è stato indetto il concorso a dodici posti di ragioniere in prova nel ruolo della carriera di concetto dei segretari tecnici del Ministero della sanità;

Visto il decreto in data 22 gennaio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 9 aprile 1975, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso di cui sopra;

Vista la lettera in data 12 aprile 1975 con la quale la prof.ssa Casoni Fiorenza, componente della commissione, chiede di essere esonerata dall'incarico per motivi di salute;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione del predetto componente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La prof.ssa Agata Moscato, insegnante di dattilografia, è nominata, in qualità di membro aggiunto per la prova facoltativa di dattilografia, componente della commissione esaminatrice del concorso, per esami, a dodici posti di ragioniere in prova nel ruolo della carriera di concetto dei ragionieri del Ministero della sanità, in sostituzione della prof.ssa Fiorenza Casoni, rinunciataria.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 giugno 1975

Il Ministro: GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *luglio* 1975
Registro n. 4 *Sanità, foglio n.* 286

(7554)

Rettifica all'elenco dei primari di radiologia e fisioterapia, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la documentata istanza in data 20 aprile 1970 con cui il dott. Di Giuda Luigi, nato a Montesano sulla Marcellana il 1° settembre 1929, chiede l'inclusione nell'elenco dei primari di radiologia e fisioterapia, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto il proprio decreto in data 5 aprile 1972, concernente l'elenco dei primari di radiologia e fisioterapia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 120 del 9 maggio 1972, al cui n. 278 risulta incluso il nominativo del dottor Di Guida Luigi, nato a Montesano sulla Marcellana il 1° settembre 1929;

Accertato che, per errore materiale di trascrizione al dottor Di Giuda è stato attribuito il cognome «Di Guida»;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di tale errore materiale di scrittura;

Decreta:

Al n. 278 dell'elenco dei primari di radiologia e fisioterapia, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvato con decreto ministeriale 5 aprile 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 120 del 9 maggio 1972, leggasi «Di Giuda Luigi» anzichè «Di Guida Luigi».

Il presente decreto sarà trasmesso alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica per la pubblicazione.

Roma, addì 19 giugno 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(7409)

Integrazioni all'elenco degli aiuti di medicina generale idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i propri decreti in data 27 ottobre 1972, 12 marzo 1973 e 24 settembre 1973 che predispongono l'elenco degli aiuti di medicina generale, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Viste le istanze e le documentazioni prodotte dai dottori Ceddia Michele, nato a S. Marco in Lamis il 1° dicembre 1926; Del Vecchio Salvatore, nato a Rignano Garganico il 5 dicembre 1927; De Simone Maria, nata a S. Pietro Vernotico il 3 novembre *1926* e *Giuliani Matteo, nato a S. Marco in Lamis il* 23 giugno 1927, da cui risulta che alla data dell'8 maggio 1969 prestavano servizio di ruolo con la qualifica di «aiuto del reparto di medicina» presso l'ospedale provinciale della fondazione «Casa sollievo della sofferenza» di S. Giovanni Rotondo (servizio equiparato ai sensi dell'art. 129 del decreto del Presidente della Repubblica 130/69 a quello prestato presso enti ospedalieri);

Vista l'istanza e la documentazione prodotta dal dott. Cravero Franco, nato a Cherasco il 14 marzo 1935, da cui risulta il conseguimento dell'idoneità ad aiuto medico in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, presso l'ospedale civico S. Lazzaro di Alba, classificato all'epoca del bando di 3ª categoria;

Vista l'istanza e la documentazione prodotta dal dottor D'Angelo Vincenzo, nato a Roma il 10 maggio 1923, da cui risulta *il conseguimento dell'idoneità ad aiuto medico in un concorso* espletato a termini del citato regio decreto presso l'ospedale civile di Cassino, classificato all'epoca del concorso di 3ª categoria;

Vista l'istanza e la documentazione prodotta dal dottor Lo Giudice Franco, nato a Paternò il 12 gennaio 1924, da cui risulta il conseguimento dell'idoneità ad aiuto di medicina in un concorso espletato a termini del citato regio decreto presso l'ospedale «SS. Salvatore» di Paternò, classificato all'epoca del bando di 3ª categoria.

Vista l'istanza e la documentazione prodotta dal dott. Maduli Salvatore, nato a Taurianova il 10 settembre 1933, che alla data dell'8 maggio 1969 ricopriva la qualifica di aiuto di ruolo della divisione di medicina generale dell'ospedale maggiore della carità di Novara, classificato di 1ª categoria;

Vista l'istanza e la documentazione prodotta dal dott. Marcangeli Mariano, nato a Nerviano il 19 dicembre 1935, da cui risulta il conseguimento dell'idoneità ad aiuto di medicina generale in un concorso espletato a termini del citato regio decreto, presso gli spedali civili di Brescia, classificati all'epoca del concorso di 1ª categoria;

Vista l'istanza e la documentazione prodotta dal dottor Del Nevo Giovanni, nato a La Spezia il 28 marzo 1938, da cui risulta che lo stesso ha conseguito, in un concorso espletato a *termini del citato regio decreto, l'idoneità ad aiuto presso il* centro antidiabetico dell'ospedale civile di Padova classificato di 1ª categoria all'epoca del bando del concorso.

Vista l'istanza e la documentazione prodotta dal dott. Onnis Carlo, nato a Cagliari il 1° febbraio 1926, da cui risulta che lo stesso ha conseguito l'idoneità, in un concorso espletato a termini del citato regio decreto, ad aiuto della divisione «Malattie del ricambio» presso gli ospedali riuniti di Cagliari classificati di 1ª categoria all'epoca del concorso;

Considerato che le discipline «diabetologia» e «malattie del ricambio» non sono comprese tra le discipline oggetto di esame stabilite dal decreto ministeriale 20 ottobre 1971 e che i compiti afferenti all'esercizio di dette attività specialistiche debbono ricondursi a quelli precipui della medicina generale;

Considerato che occorre procedere all'aggiornamento dell'elenco degli aiuti di medicina generale, idonei ai sensi dell'articolo *126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo* 1969, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

All'elenco degli aiuti di medicina generale, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 mar**zo 1969, n. 130, approvato con decreto ministeriale 27 ottobre 1973, e successive integrazioni, vengono aggiunti i seguenti nominativi:**

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
1812. Ceddia Michele	S. Marco in Lamis - 1° dicembre 1926			si				
1813. Cravero Franco	Cherasco - 14 marzo 1935							si
1814. D'Angelo Vincenzo	Roma - 10 maggio 1923							si
1815. Del Nevo Giovanni	La Spezia - 28 marzo 1928					si		
1816. Del Veccchio Salvatore . . .	Rignano Garganico - 5 dicembre 1927			si				
1817. De Simone Maria	S. Pietro Vernotico - 3 novembre 1926			si				
1818. Giuliani Matteo	S. Marco in Lamis - 23 giugno 1927			si				
1819. Lo Giudice Franco	Paternò - 12 gennaio 1924							si
1820. Maduli Salvatore	Taurianova - 10 settembre 1933		si					
1821. Marcangeli Mariano	Nerviano - 19 dicembre 1935					si		
1822. Onnis Carlo	Cagliari - 1° febbraio 1926					si		

Art. 2.

I sanitari di cui all'art. 1 possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di aiuto di medicina generale presso enti ospedalieri di categoria pari od inferiore a quella indicata a fianco di ciascun nominativo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la pubblicazione.

Roma, addì 16 maggio 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(7410)

Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a nove posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva dei dattilografi.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 16 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1975, registro n. 1 Sanità, foglio n. 171, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 26 marzo 1975, con il quale è stato bandito il concorso, per esami, a nove posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva dei dattilografi del Ministero della sanità;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui sopra;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e le successive modifiche apportate con leggi 5 giugno 1967, n. 417 e 14 agosto 1971, n. 1031;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso indicato nelle premesse è costituita come segue:

Presidente:

Ragusa dott. Giovanni, dirigente superiore.

Membri:

Palmieri dott. Salvatore, direttore di sezione;
Belli dott.ssa Vittoria, direttore di sezione;
Pelosi dott.ssa Maria Assunta, direttore di sezione;
Capotorto dott. Carlo, direttore di sezione.

Segretario:

Sciotti Bruno, consigliere.

Art. 2.

Alla commissione di cui al precedente art. 1, sono aggregati, in qualità di membri aggiunti: per la prova pratica di dattilografia la prof.ssa Fiorenza Casoni, per la prova facoltativa di stenografia la prof.ssa Lidia Cannizzo, per le prove facoltative di inglese e tedesco il prof. Angelo Martelli e per le prove facoltative di francese e spagnolo il prof. Vincenzo Josia.

Art. 3.

Ai componenti la commissione predetta, che ne abbiano diritto, sarà corrisposto il trattamento previsto dal sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con leggi 5 giugno 1967, n. 417 e 14 agosto 1971, n. 1031, salvo il disposto di cui all'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972 e all'art. 2 della legge 15 novembre 1973, n. 734.

La spesa presunta di L. 400.000 graverà sul cap. 1093 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1975.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 aprile 1975

Il Ministro: GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *luglio* 1975
Registro n. 4 *Sanità, foglio n.* 114

(7551)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori dell'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di medico coadiutore presso gli uffici di cui alla legge 27 aprile 1974, n. 174.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, supplemento straordinario al n. 1 del mese di gennaio 1975, è stata pubblicata la graduatoria dei vincitori dell'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di medico coadiutore presso gli uffici di cui alla legge 27 aprile 1974, n. 174, indetto con decreto ministeriale 6 giugno 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 161 del 20 giugno 1974.

(7556)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per titoli, integrato da una prova di idoneità tecnica, a otto posti di guardia di sanità in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, supplemento straordinario al n. 1 del mese di gennaio 1975, è stata pubblicata la graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per titoli, integrato da una prova di idoneità tecnica, a otto posti di guardia di sanità in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario, indetto con decreto ministeriale 10 gennaio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 10 giugno 1972.

(7555)

REGIONE LIGURIA

Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Imperia

L'ASSESSORE ALL'IGIENE E SANITA' - SICUREZZA SOCIALE

Visto il provvedimento n. 3 prot. n. 9986, in data 28 febbraio 1974, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di veterinario condotto del consorzio veterinario di Imperia II in consorzio con Aurigo, Borgomaro, Caravonica, Cesio, Chiusanico, Chiusavecchia, Dolcedo, Lucinasco, Pietrabruna, Pontedassio, Prelà e Vasia, vacante al 30 novembre 1973;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale n. 3300, prot. n. 58814 in data 3 dicembre 1974, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso;

Visto il verbale della commissione giudicatrice del concorso, nonché la graduatoria dei concorrenti formulata dalla commissione stessa;

Constatata la regolarità di tutti gli atti concorsuali;

Visti gli articoli 23 e 25 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonché l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 modificato dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 20 marzo 1973, n. 9;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale n. 1141 del 13 maggio 1975;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Chionetti Andrea	punti	63,544
2. Occelli Giovanni	»	59,763
3. Gaetani Francesco	»	55,000
4. Canti Massimo (precede per età)	»	54,000
5. Crotti Sergio	»	54,000
6. Viglizzo Giuseppe	»	53,703
7. Tassone Lorenzo (precede per età)	»	53,500
8. Nicoletti Roberto	»	53,500
9. Marchiò Massimo (precede per età)	»	53,000
10. Giannotti Oscar (precede per età)	»	53,000
11. Cicala Domenico	»	53,000
12. Prever Bruno	»	52,500
13. Peveri Franco	»	46,000
14. Passerini Walter	»	43,000

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Liguria, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel foglio annunzi legali della provincia di Imperia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori dell'ufficio del veterinario provinciale di Imperia, della prefettura di Imperia e dei comuni interessati.

Genova, addì 3 luglio 1975

L'assessore: BOTTARELLI

L'ASSESSORE ALL'IGIENE E SANITA' - SICUREZZA SOCIALE

Visto il proprio decreto n. 23 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso pubblico, per titoli ed esami, al posto di veterinario condotto del consorzio veterinario di Imperia II in consorzio con Aurigo, Borgomaro, Caravonica, Cesio, Chiusanico, Chiusavecchia, Dolcedo, Lucinasco, Pietrabruna, Pontedassio, Prelà e Vasia, bandito in data 28 febbraio 1974, provvedimento n. 3, vacante in provincia di Imperia al 30 novembre 1973;

Ritenuto di dover dichiarare il concorrente classificatosi al primo posto nella graduatoria, vincitore del consorzio veterinario di Imperia II;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento sui concorsi a posti di sanitari condotti, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 20 marzo 1973, n. 9;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale n. 1141 del 13 maggio 1975;

Decreta:

Il sottonotato candidato, primo classificato nella graduatoria degli idonei del concorso di cui nelle premesse, è dichiarato vincitore della condotta veterinaria a fianco indicata:

Andrea Chionetti: Imperia II in consorzio con Aurigo, Borgomaro, Caravonica, Cesio, Chiusanico, Chiusavecchia, Dolcedo, Lucinasco, Pietrabruna, Pontedassio, Prelà e Vasia.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Liguria, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel foglio annunzi legale della provincia di Imperia, e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori dell'ufficio del veterinario provinciale di Imperia, della prefettura di Imperia e dei comuni interessati.

Genova, addì 3 luglio 1975

L'assessore: BOTTARELLI

(7413)

OSPEDALE CIVILE DI ACQUI TERME

Concorso ad un posto di assistente di laboratorio analisi

In esecuzione della deliberazione 18 luglio 1975, n. 121, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di laboratorio di analisi.

Le domande dovranno pervenire alla segreteria dell'ente entro le ore 12 del quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I requisiti richiesti sono quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 e dalla legge 148/1975.

Trattamento economico secondo l'accordo 2 aprile 1970 e successive modifiche, oltre le indennità.

Tassa di concorso L. 1000.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Acqui Terme (Alessandria).

(7457)

OSPEDALE INFERMI «ANACLETO BONORA» DI S. PIETRO IN CASALE

Concorso ad un posto di assistente chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente chirurgo.

Scadenza entro le ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in San Pietro in Casale (Bologna).

(7515)

OSPEDALE GENERALE DI ZONA «MICHELA TAMBORINO» DI MAGLIE

Concorso ad un posto di assistente ortopedico traumatologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia.

Data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione: ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Requisiti per l'ammissione al concorso: quelli generali e particolari previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Età non superiore al 37° anno, salve le maggiorazioni ed eccezioni previste dalle vigenti leggi in materia.

Trattamento economico quello di cui all'accordo in vigore 2 aprile 1970.

Per qualunque informazione e per prendere visione del bando di concorso, gli interessati potranno rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Maglie (Lecce), durante le ore d'ufficio di tutti i giorni feriali.

(7485)

OSPEDALE MAGGIORE DELLA CARITÀ DI NOVARA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, per la copertura dei seguenti posti:

un aiuto della divisione cardiologica;
un aiuto della divisione neurologica;
un aiuto del reparto lungodegenti;
tre assistenti della divisione cardiologica;
un assistente del centro trasfusionale;
due assistenti del servizio di emodialisi;
un assistente della divisione neurologica;
un assistente del servizio di recupero e rieducazione funzionale;
un assistente del servizio di anatomia e istologia patologica;
un assistente della divisione di neurochirurgia;
un assistente della divisione di urologia;
un assistente dell'ambulatorio odontoiatrico;
un assistente del laboratorio di microbiologia e virologia;
un vice direttore sanitario.

Il termine utile per la presentazione delle domande è fissato per le ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per chiarimenti rivolgersi alla segreteria dell'ente in Novara, che, a richiesta, trasmetterà copia del bando di concorso.

(7486)

OSPEDALI DEI PELLEGRINI DI NAPOLI

Concorso ad un posto di primario di chirurgia maxillo-facciale e stomatologia

In esecuzione della deliberazione 13 marzo 1975, n. 199, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di chirurgia maxillo-facciale e stomatologia.

I requisiti di ammissione sono quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1969, n. 130 e dalla legge 18 aprile 1975, n. 148;

Le domande di ammissione, in carta legale, dovranno pervenire all'amministrazione dell'ente, via Portamedina alla Pignasecca n. 41, Napoli, entro le ore 12 del quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso di bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per eventuali informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente.

(7487)

OSPEDALE CIVILE «S. ANTONIO ABATE» DI PONTREMOLI

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

In esecuzione della deliberazione 26 giugno 1975, n. 93, approvata dal C.R.C., sezione di Massa Carrara, con decisione 17 luglio 1975, n. 581, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Scadenza ore 12 del quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per informazioni e per ottenere copia integrale del bando, rivolgersi alla segreteria dell'ente, in Pontremoli (Massa Carrara).

(7567)

Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione

In esecuzione della deliberazione 26 giugno 1975, n. 102, in corso di approvazione, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Scadenza ore 12 del quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per informazioni e per ottenere copia integrale del bando, rivolgersi alla segreteria dell'ente, in Pontremoli (Massa Carrara).

(7568)

Concorso ad un posto di assistente biologo

In esecuzione della deliberazione 20 luglio 1975, n. 117, in corso di approvazione, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente biologo.

Scadenza ore 12 del quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per informazioni o per ottenere copia integrale del bando, rivolgersi alla segreteria dell'ente, in Pontremoli (Massa Carrara).

(7569)

OSPEDALE CIVILE «UMBERTO I» DI ANCONA

Concorso ad un posto di assistente della divisione di medicina generale con sezione aggregata di ematologia e servizio di immunologia clinica.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di medicina generale con sezione aggregata di ematologia e servizio di immunologia clinica annessi all'insegnamento universitario di patologia speciale medica e metodologia clinica.

Termine di scadenza ore 12 del quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Richiedere copia del bando di concorso all'ente in Ancona.

(7511)

OSPEDALE CIVILE DI VELLETRI

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di radiologia medica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per un posto di aiuto del servizio di radiologia medica.

Al posto messo a concorso è riservato il trattamento economico e giuridico previsto dalle norme regolamentari vigenti e future dell'ospedale civile di Velletri. Requisiti per l'ammissione e modalità di svolgimento del concorso secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 e della legge 18 aprile 1975, n. 148. Scadenza entro e non oltre le ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Velletri (Roma).

(7513)

OSPEDALE INFERMI DI RIMINI

Concorso ad un posto di primario della divisione di urologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di urologia.

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente, corso d'Augusto n. 229, Rimini (Forlì).

(7565)

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di urologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di urologia.

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente, corso d'Augusto n. 229, Rimini (Forlì).

(7566)

OSPEDALE GENERALE DI ZONA DI AVIANO

Concorso ad un posto di aiuto di medicina generale

In esecuzione della deliberazione 6 giugno 1975, n. 311, superiormente approvata, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di medicina generale.

Per l'ammissione al concorso la domanda, in carta da bollo, dovrà pervenire alla direzione amministrativa dell'ente ospedaliero entro e non oltre le ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda dovrà essere accompagnata dai documenti di rito in originale o copia autentica e dalla ricevuta del vaglia postale di L. 1000 per tassa concorso, intestato al tesoriere dell'ente, Banca del Friuli, filiale di Aviano.

Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Aviano (Pordenone).

(7512)

OSPEDALE GENERALE DI ZONA « S. CROCE » DI CASTELNUOVO GARFAGNANA

Concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

I requisiti per l'ammissione al concorso nonchè le modalità del concorso stesso e le prove di esame sono quelli stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 e dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Al posto è attribuito il trattamento economico previsto dall'accordo unico di lavoro 23 giugno 1974.

La domanda di partecipazione su carta da bollo da L. 700 dovrà pervenire alla segreteria dell'ente entro le ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per eventuali chiarimenti rivolgersi alla segreteria dell'ente in Castelnuovo Garfagnana (Lucca).

(7574)

REGIONI

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 3 giugno 1975, n. 23.
Sviluppo della cooperazione agricola.

(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 9 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni della presente legge sono dirette ad attuare, programmi pluriennali per il coordinamento delle azioni volte al sostegno della cooperazione nei processi della produzione, trasformazione, tipicizzazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, nel quadro di un inserimento dell'agricoltura calabrese nei piani di sviluppo zonale, regionale, nazionale e comunitario.

Art. 2.

Alle cooperative e loro consorzi, agli enti pubblici e all'Opera Sila - Ente di sviluppo in Calabria, che perseguono fini di interesse generale per l'agricoltura regionale e svolgono attività di:

a) assistenza tecnica in favore di aziende agricole singole e associate;

b) attività dimostrative di orientamento tecnico ed economico delle aziende;

c) preparazione e qualificazione professionale degli operatori e delle forze di lavoro delle aziende agricole; possono essere concessi finanziamenti commisurati alla intera spesa, ritenuta ammissibile, per l'attuazione dei programmi organici e iniziative riguardanti le attività suddette e per eventuale acquisizione dei terreni necessari alla costituzione di aziende dimostrative riguardanti alcuni specifici settori produttivi di maggiore interesse per l'agricoltura regionale.

Art. 3.

La giunta regionale può concedere, a favore di cooperative, di consorzi di cooperative, di associazioni e consorzi di produttori dell'Opera Sila - Ente di sviluppo agricolo in Calabria, contributi in conto capitale nella misura massima del 50 per cento per la esecuzione di operazioni antiparassitarie riguardanti le colture ortofrutticole, agrumarie, olivicola e bieticola, nonchè per l'acquisto di attrezzature occorrenti per la somministrazione di antiparassitari.

Se per ragioni tecnico-economiche non si giustifichi l'uso dei mezzi terrestri, la giunta regionale può consentire, limitatamente al costo delle operazioni, l'uso dei mezzi aerei concedendo contributi fino al 70 per cento.

La giunta regionale può assumere, altresì, iniziative a totale carico, volte ad introdurre e diffondere nuove tecniche di interventi nel settore della lotta fitosanitaria.

Art. 4.

La giunta regionale favorisce lo sviluppo della cooperazione agricola assumendo iniziative per assicurare:

1) l'assistenza tecnica e amministrativo-contabile in favore di cooperative e loro consorzi;

2) la formazione professionale di amministratori e dirigenti di cooperative e loro consorzi;

3) la predisposizione di studi e ricerche di mercato e di iniziative promozionali atti a favorire il collocamento sui vari mercati dei prodotti ottenuti negli impianti per la lavorazione, trasformazione, conservazione e vendita delle produzioni agricole e zootecniche, gestite dalle cooperative e loro consorzi, dall'ente di sviluppo e da società per azioni, appositamente costituite per la gestione degli impianti suddetti, il cui capitale sociale sia inizialmente sottoscritto per almeno il 51 per cento dall'ente di sviluppo, da cooperative agricole e loro consorzi.

Per l'attuazione delle iniziative suddette, la giunta regionale, anche tramite l'ente di sviluppo, dispone:

a) finanziamenti commisurati all'intera spesa ritenuta ammissibile per lo sviluppo di iniziative per la formazione professionale di amministratori e dirigenti di cooperative e loro consorzi, di studi, ricerche ed iniziative atte a favorire il collocamento sui mercati delle produzioni agricole e zootecniche e per la istituzione di centri per la tenuta accentrata della contabilità di almeno tre cooperative;

b) contributi fino al 60 per cento della spesa ritenuta ammissibile per gli assegni fissi al personale dirigente, sia tecnico che amministrativo e nel limite di due unità, che operi alle dipendenze dirette di ciascuna cooperativa e consorzio, di cui al comma precedente, che gestiscano impianti per la valorizzazione delle produzioni agricole e zootecniche, nonchè per ciascuno dei centri contabili suddetti.

Art. 5.

La giunta regionale può concedere alle cooperative, ai consorzi di cooperative, alle associazioni e consorzi di produttori agricoli, all'ente di sviluppo ed altri enti particolarmente qualificati, contributi fino al 90 per cento delle spese ritenute ammissibili, per la raccolta, il trasporto e la conservazione dei prodotti agricoli e zootecnici e per la lavorazione e trasformazione di quelli agricoli, nonchè il concorso negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai soci conferenti nella misura pari alla differenza tra il tasso legale di riferimento ed il tasso agevolato stabilito dai decreti interministeriali in materia di credito di conduzione.

Tali agevolazioni sono concesse, di preferenza, per operazioni che riguardino prodotti agricoli e zootecnici di maggiore importanza per l'economia della Regione e che interessino ampie zone e quantitativi consistenti di prodotti.

Possono essere, altresì, concessi prestiti di esercizio in analogia a quelli previsti dall'art. 5 della legge 7 agosto 1973, n. 512, per facilitare la conservazione e l'immissione tempestiva sul mercato di prodotti agricoli ed in particolare dei vini e dei formaggi sottoposti ad invecchiamento.

Art. 6.

Sempre allo scopo di favorire lo sviluppo della cooperazione agricola nella Regione sostenendo economicamente le cooperative e i loro consorzi nella iniziale e difficile fase di avviamento delle loro attività di valorizzazione delle produzioni agricole e zootecniche mediante la gestione di impianti collettivi per la lavorazione, trasformazione, conservazione e vendita delle produzioni suddette, nonchè per la gestione di stalle sociali per la produzione di carni, la giunta regionale può concedere in favore delle cooperative e loro consorzi, delle associazioni e consorzi di produttori agricoli un contributo *una tantum*, di lire 300 mila sulla spesa di costituzione.

Può essere, altresì, concesso da parte della giunta regionale alle associazioni di categoria e di produttori un contributo, *una tantum*, di lire 150 mila sulle spese sostenute per la promozione di nuove cooperative.

La concessione dei contributi viene deliberata dalla giunta regionale su presentazione della domanda diretta alla Regione, assessorato all'agricoltura e foreste, con l'allegata documentazione attestante l'avvenuta costituzione.

Art. 7.

Per la realizzazione di strutture e delle relative attrezzature di pertinenza, comprese le scorte di prima dotazione indispensabili al completamento dei cicli di lavorazione e confezionamento dei prodotti, occorrenti ad assicurare la raccolta, lavorazione, trasformazione, conservazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici e loro sottoprodotti, la giunta regionale può concedere a cooperative agricole e loro consorzi, associazioni e consorzi di prodotti, all'Opera Sila - Ente di sviluppo, e a società per azioni già richiamate all'art. 4 e ad altri enti particolarmente qualificati, contributi in conto capitale nella misura del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

In aggiunta ai contributi, possono essere concessi anche mutui integrativi della durata di venti anni e di importo pari alla differenza tra la spesa ritenuta ammissibile e il contributo suddetto, contratti ai termini della legge 5 luglio 1928, n. 1760, con il beneficio del concorso regionale negli interessi di importo pari alla differenza tra le rate di preammortamento e di am-

mortamento calcolate ai tassi degli istituti di credito e le rate di preammortamento e di ammortamento calcolate al tasso di interesse stabilito con i decreti interministeriali ai sensi dell'art. 42 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni ed integrazioni.

Sono agevolate con preferenza, ai sensi dei precedenti comma, le iniziative che riguardano impianti per la valorizzazione di importanti produzioni agricole e zootecniche su consistenti aree territoriali ed in particolare quelle promosse da consorzi di cooperative, dall'ente di sviluppo e dalle citate società per azioni che si propongono di integrare o potenziare l'attività di organismi cooperativi di primo grado, nonchè di realizzare centri di conservazione, di smistamento e di vendita dei prodotti agricoli e zootecnici.

Le agevolazioni di cui al primo e secondo comma possono essere concesse anche per l'ampliamento e l'ammodernamento di preesistenti impianti, nonchè per la istituzione di centri di meccanizzazione adeguati alle esigente delle aziende associate o da servire.

Art. 8.

La giunta regionale può autorizzare l'ente di sviluppo a rilevare impianti di lavorazione, trasformazione e conservazione di prodotti agricoli e zootecnici quando ricorrono prevalenti motivi per la tutela e la valorizzazione della produzione agricola regionale.

La spesa è a totale carico della Regione compresa quella occorrente all'ammodernamento ed avviamento dell'impianto.

La gestione di detti impianti resta affidata temporaneamente all'ente di sviluppo che la attua attraverso la costituzione di un comitato consultivo composto da quattro rappresentanti delle associazioni dei produttori del settore, da quattro rappresentanti dell'assessorato all'agricoltura e foreste e da due rappresentanti dell'ente di sviluppo, fino a quando non si realizzino condizioni favorevoli per la cessione o l'affidamento in gestione ad organismi cooperativi e a società, queste ultime sempre a prevalente partecipazione agricola.

L'ente, inoltre, può essere autorizzato ad assumere partecipazione azionaria maggioritaria in società aventi lo stesso scopo e per le citate finalità.

Art. 9.

La giunta regionale, al fine di agevolare la realizzazione di tutte le iniziative assunte da enti pubblici, cooperative agricole e loro consorzi, che hanno ottenuto i benefici previsti dal regolamento n. 17 del 5 febbraio 1964 del Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea e quelli dell'art. 4 della legge 26 luglio 1965, n. 967 e quelli dell'art. 35 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e la cui spesa ammessa risulta inadeguata a coprire i reali costi derivanti dalle mutate condizioni di mercato, può concedere sul supero di spesa, un contributo sugli interessi sul relativo mutuo integrativo per la durata di anni venti e con le modalità previste dall'art. 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Il contributo di cui al comma precedente può essere concesso sia sulla maggiore spesa derivante da gare di appalto in aumento per inadeguatezza dei prezzi sia sulla maggiore spesa derivante dalla revisione dei prezzi, secondo le norme statali vigenti, per gli eventuali aumenti che si siano verificati nel corso della realizzazione delle opere.

Il contributo sugli interessi di cui al comma precedente può essere concesso sull'importo risultante dalla differenza per la spesa sostenuta e documentata dal rendiconto finale e la spesa ammessa dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste o dalla Regione con propri decreti.

Art. 10.

I tassi di interesse praticati dagli istituti e da enti di credito autorizzati per i prestiti agrari di esercizio, sia di conduzione che di dotazione, per mutui di miglioramenti fondiari previsti dalla presente legge nonchè dalla legge regionale n. 16 del 17 settembre 1974, recante norme in materia di sviluppo zootecnico, sono quelli fissati con decreto ministeriale in base all'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive integrazioni e modificazioni.

La copertura dei rischi derivanti dalla concessione dei prestiti e dei mutui di cui alla presente legge è assicurata dal fondo interbancario di garanzia previsti dagli articoli 36 e 56 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 11.

E' autorizzata per l'anno finanziario 1975 la spesa di:

a) lire 500 milioni per l'attuazione delle iniziative dei programmi previsti dall'art. 2;

b) lire 500 milioni per la concessione dei contributi e le assunzioni delle iniziative di cui all'art. 3;

c) lire 500 milioni per l'attuazione delle iniziative previste dall'art. 4;

d) lire 1.500 milioni per la concessione dei contributi di cui all'art. 5;

e) lire 100 milioni per la concessione dei contributi di cui all'art. 6;

f) lire 1.500 milioni per il finanziamento delle iniziative e la concessione del concorso sugli interventi previsti dall'art. 7;

g) lire 2.000 milioni per iniziative di cui all'art. 8;

h) lire 500 milioni quale concorso sugli interessi assunti ai sensi dell'art. 9.

Le somme stanziate con la presente legge che in tutto o in parte rimanessero inutilizzate e che comunque si rendessero disponibili negli esercizi o nei capitoli cui si riferiscono possono essere utilizzate negli esercizi successivi e anche a copertura di quei capitoli che, nello stesso esercizio, dovessero risultare esauriti.

Art. 12.

All'onere di L. 7.100.000.000 per l'anno 1975 derivante dall'applicazione della presente legge non potuta perfezionare nell'anno 1974, si provvede con la disponibilità esistente sul cap. 401 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1974 « Fondi per far fronte ai provvedimenti legislativi in corso di approvazione ».

La predetta disponibilità di bilancio è utilizzata nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa a carico dell'apposito capitolo che si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1975 al titolo II, sezione 2ª, rubrica I, cap. 1321 con la denominazione « Intervento per lo sviluppo della cooperazione agricola » e con lo stanziamento di L. 7.100.000.000, fermo restando l'attribuzione all'esercizio 1974 a norma della legge 27 febbraio 1955, n. 64.

Per gli esercizi successivi si farà fronte mediante la utilizzazione dei fondi assegnati alla Regione in applicazione dell'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 3 giugno 1975

FERRARA

LEGGE REGIONALE 3 giugno 1975, n. 24.

Norme per il rispetto della disciplina di cui agli articoli 6 e 7 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modifiche, nella legge 17 agosto 1974, n. 386 e per la formazione del piano regionale - Finanziamento della legge regionale 3 febbraio 1975, n. 8.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n. 32 del 9 giugno 1975*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alla spesa di lire 120 milioni derivante, per l'esercizio 1975, dall'applicazione dell'art. 9 della legge regionale n. 8 del 3 febbraio 1975 recante « Norme per il rispetto della disciplina di cui agli articoli 6 e 7 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 246, convertito, con modifiche, nella legge 17 agosto 1974, n. 386 e per la formazione del piano sanitario regionale » si fa fronte con altrettanta quota dei mezzi finanziari spettanti alla Regione per l'anno suddetto a norma dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 3 giugno 1975

FERRARA

LEGGE REGIONALE 3 giugno 1975, n. 25.
Miglioramenti fondiari in agricoltura.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n. 32 del 9 giugno 1975*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni della presente legge sono dirette ad attuare opere di miglioramento fondiario programmate da aziende agricole singole o, preferibilmente, associate, nel quadro delle direttive comunitarie e dei programmi di sviluppo regionale e zonali.

Gli interventi connessi alla applicazione della presente legge riguardano, in particolare, le seguenti opere:

a) l'utilizzazione aziendale delle acque di irrigazione consortile nonchè la captazione, raccolta e distribuzione di acque superficiali e sotterranee a scopo irriguo;

b) la sistemazione dei terreni volta a regolarizzare il regime delle acque ed a migliorare le condizioni per una più estesa ed economica meccanizzazione delle operazioni colturali;

c) il consolidamento dell'insediamento su fondi condotti da coltivatori diretti con opere finalizzate al miglioramento delle condizioni igienico-abitative della famiglia residente, ivi comprese opere di allacciamento idrico ed elettrico;

d) la realizzazione di nuovi insediamenti in aziende economicamente valide;

e) lo sviluppo delle produzioni in funzione delle caratteristiche vocazionali dei terreni e delle prospettive di mercato, anche mediante la realizzazione di particolari strutture produttive.

Art. 2.

Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1, la giunta regionale può concedere contributi in conto capitale nei limiti previsti e con le modalità stabilite dalla legge regionale n. 23 del 27 dicembre 1973.

Per la realizzazione di serre, nonchè di coperture in rete plastica per colture cedricole, possono concedersi contributi in conto capitale fino al 35 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per le iniziative assunte da imprese coltivatrici singole o associate, mentre a favore di altre categorie può concedersi un contributo fino al 25 per cento della spesa riconosciuta.

Per tutte le iniziative per le quali la Regione concede il contributo in conto capitale, gli operatori interessati hanno facoltà di richidere, sulla quota parte di spesa non coperta dal contributo, un concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento, della durata massima di anni 20, al tasso stabilito dai decreti interministeriali in materia.

Il concorso della Regione nel pagamento degli interessi è concesso per le operazioni di finanziamento effettuate dagli istituti che praticano il tasso di interesse e le aliquote accessorie, in misura non superiore a quella che sarà determinata annualmente ai sensi dell'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3.

La giunta regionale può concedere contributi in conto capitale e mutui nella misura fissata dall'art. 2, per l'impianto di fruttiferi in coltura specializzata e su superfici meccanizzabili nonchè la realizzazione di serre e per la copertura delle colture cedricole.

Sono esclusi dai benefici gli impianti di pero, melo e pesco; impianti di nuovi pescheti e pereti sono limitati alle sole cultivar utilizzabili per l'industria alimentare, in aree a servizio di impianti di trasformazione esistenti.

Possono essere, altresì, concessi gli incentivi previsti dalla presente legge per impianti e ristrutturazione di vigneti di uve da vino, nelle zone delimitate e classificate, o in corso di delimitazione e classificazione, a mezzo dei decreti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, ai fini della tutela delle denominazioni di origine; in comprensori a particolare vocazione, possono concedersi gli stessi incentivi per l'impianto di vigneti di uva da tavola.

Per i nuovi impianti di oliveto a coltura intensiva, sono ammesse cultivar da mensa, o utilizzabili come tali, solo in zone che, per giacitura ed ampiezza, possono essere meccanizzate.

Per la realizzazione di serre, destinate alla produzione di colture ortofrutticole, la superficie minima ammissibile è di mq 3000 per le serre in profilati metallici a copertura rigida in vetro o plastica per floricoltura, e di mq 5000 per le serre in legno o profilati metallici con copertura in films di plastica per colture orticole.

Art. 4.

La giunta regionale può concedere gli incentivi fissati dall'art. 2 della presente legge per:

1) il miglioramento delle condizioni abitative su fondi di proprietà di coltivatori diretti, anche mediante riattamento ed ampliamento della casa rurale esistente, a condizione che la famiglia contadina risieda sul fondo in modo continuativo e permanente;

2) la realizzazione di nuovi insediamenti in aziende economicamente valide tali, comunque, da assicurare un reddito sufficiente oltre che per la famiglia da insediare anche per le altre figure economiche attinenti alla proprietà; il nuovo insediamento non potrà, comunque, essere preso in considerazione se alla previsione di spesa per la realizzazione della casa colonica non risulti abbinata quella per la trasformazione del fondo e la cui attuazione è da considerarsi vincolante per la liquidazione del contributo relativo alle strutture abitative;

3) la realizzazione di annessi rustici aziendali, qualora risultino inquadrati nel contesto di aziende economicamente valide;

4) la realizzazione di opere di captazione, raccolta e distribuzione di acque sotterranee e superficiali nonchè di utilizzazione di acque consortili, per uso irriguo;

5) la realizzazione di opere di approvvigionamento idrico ed elettrico in aziende su cui insistono stabili insediamenti.

Art. 5.

La giunta regionale nell'ambito delle direttive emanate con la presente legge, sottoporrà al consiglio regionale entro la fine dell'anno 1975, i criteri per la elaborazione dei piani zonali.

La giunta regionale, alla fine di ogni anno finanziario presenterà al consiglio regionale una relazione specifica sugli interventi operati in applicazione della presente legge.

Art. 6.

Ai fini della concessione dei benefici, previsti dalla presente legge, le istanze degli operatori agricoli vanno indirizzate alla regione Calabria, assessorato agricoltura e foreste, Catanzaro, ed inoltrate all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio; all'istruttoria dei progetti, all'impegno di spesa nonchè alla relativa liquidazione si provvede secondo le modalità di attuazione della legge regionale n. 23 del 27 dicembre 1973.

Art. 7.

E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1975 la spesa di:

lire 500 milioni per iniziative di cui all'art. 3;

lire 2.700 milioni per le iniziative di cui all'art. 4;

lire 300 milioni per concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento fondiario.

Le somme stanziate con la presente legge che in tutto o in parte rimanessero inutilizzate e che comunque si rendessero disponibili negli esercizi o nei capitoli cui si riferiscono possono essere utilizzate negli esercizi successivi e anche a copertura di quei capitoli che, nello stesso esercizio, dovessero risultare esauriti.

All'onere derivante dell'applicazione della presente legge si provvede per l'anno 1975 e per la somma di lire 3.500 milioni con imputazioni sul cap. 1322 che si istituisce nello stato di previsione della spesa dell'esercizio 1975 al titolo II, sezione II, rubrica I, con la denominazione « Miglioramenti fondiari in agricoltura » e con lo stanziamento di lire 3.500 milioni da prelevarsi mediante diminuzione del fondo iscritto al cap. 401 del predetto stato di previsione « Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso di approvazione », che presenta la necessaria disponibilità.

Per gli esercizi successivi e per la somma annua di lire 3.500 milioni si farà fronte mediante la utilizzazione dei fondi assegnati alla Regione in applicazione dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e con imputazione ai corrispondenti capitoli.

Art. 8.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 3 giugno 1975

FERRARA

LEGGE REGIONALE 3 giugno 1975, n. 26.
Interventi nel settore delle infrastrutture rurali e delle opere pubbliche di bonifica.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 9 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni della presente legge sono dirette al potenziamento delle infrastrutture rurali e delle opere pubbliche di bonifica, nel quadro dei programmi di sviluppo regionali e zonali, allo scopo di promuovere più evolute condizioni di vita nelle campagne e di migliorare la produttività delle aziende agricole.

Art. 2.

Gli interventi da realizzare, completare e ripristinare sono:

1) approvvigionamenti idrici per uso potabile, elettrodotti e fognature a servizio di insediamenti rurali;

2) opere di provvista, adduzione e distribuzione delle acque destinate all'irrigazione;

3) collettori principali, naturali ed artificiali delle acque di scolo e impianti necessari per la loro funzionalità;

4) strade interpoderali e di bonifica dirette esclusivamente a valorizzare i territori oggetto delle trasformazioni previste o attuate;

5) centri di servizi, scuole rurali ed edifici a carattere pubblico per il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni rurali.

Art. 3.

La esecuzione delle opere infrastrutturali e di bonifica di cui all'art. 2 della presente legge è affidata agli enti locali, alle comunità montane, ai consorzi di bonifica valliva e montana nonchè a quelli di miglioramento fondiario e di irrigazione, alle cooperative ed alle forme associate di operatori agricoli e all'ente di sviluppo.

La concessione delle opere è subordinata all'assunzione, da parte degli enti, competenti per territorio, di presa in consegna e manutenzione delle singole opere di propria competenza all'atto del collaudo definitivo.

Le strade di bonifica costruite, completate o ripristinate saranno, a cura delle amministrazioni o enti locali competenti, classificate ai sensi della legge 12 febbraio 1958, n. 126.

Sono a totale carico della Regione gli oneri relativi alla manutenzione delle opere non ancora consegnate agli enti competenti.

Art. 4.

Per l'attuazione degli interventi a carattere collettivo relativi alle strade interpoderali, fognature ed acquedotti rurali previsti dalla presente legge, la giunta regionale può concedere contributi in conto capitale nei limiti stabiliti dall'art. 7, quarto comma, della legge 28 marzo 1968, n. 437.

Sulla parte non coperta da contributo la giunta regionale può concedere un concorso nel pagamento degli interessi sul mutuo nella misura pari alla differenza tra il tasso legale di riferimento ed il tasso agevolato fissato dai decreti interministeriali in materia di miglioramenti fondiari.

I programmi di elettrificazione rurale verranno attuati con l'onere dell'80 per cento a carico della Regione e del 20 per cento a carico dell'ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) secondo le norme, condizioni e modalità che saranno previste da apposita convenzione che sarà stipulata tra la Regione ed il predetto ente, previa approvazione da parte della giunta regionale.

Per le restanti opere previste dall'art. 2 della presente legge, la giunta regionale assume a totale carico la spesa riconosciuta per l'attuazione degli interventi.

Art. 5.

Per la manutenzione di impianti di utilizzazione dell'acqua a scopo irriguo e per superare le difficoltà iniziali dell'avviamento nell'esercizio degli impianti collettivi di irrigazione nelle zone di nuova e vecchia dotazione, la giunta regionale può concedere un contributo nelle spese di gestione in misura non superiore a 50 per cento di quelle ritenute ammissibili.

Detto contributo può essere concesso, e per un periodo comunque non superiore a cinque anni, fino a quando l'utenza non abbia raggiunta una effettiva utilizzazione pari al 50 per cento della superficie irrigabile.

Sulla restante parte la giunta regionale può concedere un concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento, di durata quinquennale, contratti al tasso agevolato fissato dai decreti interministeriali in materia.

Art. 6.

La giunta regionale, alla fine di ogni anno presenta al consiglio una relazione analitica in ordine agli interventi attuati in applicazione della presente legge.

Art. 7.

Nel provvedimento di approvazione dei progetti esecutivi di opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana, nonchè di opere rurali a carattere collettivo, viene inserita la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi delle leggi statali e regionali vigenti in materia.

Art. 8.

Per l'esercizio finanziario 1975 è autorizzata la spesa di:

a) lire 900 milioni per gli oneri previsti dall'ultimo comma dell'art. 3;

b) lire 3.000 milioni per gli interventi previsti dal primo comma dell'art. 4;

c) lire 500 milioni quale concorso nel pagamento degli interessi sui mutui previsti dal secondo comma dell'art. 4;

d) lire 1.000 milioni per gli interventi previsti dal terzo comma dell'art. 4;

e) lire 3.000 milioni per le opere previste dal quarto comma dell'art. 4;

f) lire 500 milioni per i contributi previsti dal primo comma dell'art. 5;

g) lire 100 milioni quale concorso nel pagamento degli interessi sui mutui previsti all'ultimo comma dell'art. 5.

Le somme stanziate con la presente legge, che in tutto o in parte rimanessero inutilizzate e che comunque si rendessero disponibili negli esercizi cui si riferiscono, possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

Art. 9.

All'onere di lire 9.000 milioni per l'anno 1975 derivante dall'applicazione della presente legge non potuta perfezionare nell'anno 1974 si provvede:

a) per lire 2.535 milioni con la disponibilità esistente sul cap. 401 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1974 « Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione ». La predetta disponibilità di bilancio è utilizzata nell'esercizio in corso, ponendo la competenza della spesa a carico dell'apposito cap. 320 che si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1975 al titolo II, sezione II, rubrica I, con la denominazione « Interventi nel settore delle infrastrutture rurali e delle opere pubbliche di bonifica » e con lo stanziamento di lire 2.535 milioni e ferma restando l'attribuzione all'esercizio 1974 a norma della legge 27 febbraio 1955, n. 64;

b) per lire 6.465 milioni con prelevamento mediante diminuzione dal fondo iscritto al cap. 401 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1975 « Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione » che presenta la necessaria disponibilità e con stanziamento in aumento al cap. 320 di cui alla precedente lettera a).

Per gli esercizi 1976 e 1977 si farà fronte mediante la utilizzazione dei fondi assegnati alla Regione in applicazione dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e con imputazione al corrispondente capitolo.

Art. 10.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 3 giugno 1975

FERRARA

LEGGE REGIONALE 3 giugno 1975, n. 27.

Interventi straordinari per il rinnovo del parco autobus degli autoservizi di interesse regionale.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n. 32 del 9 giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione concede agli enti pubblici, alle aziende speciali di cui al testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578 ed agli imprenditori privati esercenti autoservizi pubblici di interesse regionale, un contributo finanziario in conto capitale, nella misura massima del 95 per cento per gli enti pubblici e le aziende speciali e del 60 per cento per gli imprenditori privati, nella spesa ritenuta ammissibile per l'acquisto di autobus nuovi, costruiti su telaio di produzione nazionale, limitatamente ai modelli e ai tipi di carrozzeria preventivamente indicati dalla direzione compartimentale M.T.C.T. in relazione alle peculiari esigenze della Calabria e secondo i programmi preliminarmente concordati fra la Regione e l'industria produttrice.

Art. 2.

Nei limiti della spesa di cui al successivo art. 6 la concessione dei contributi sarà effettuata sulla base del piano approvato dal consiglio regionale e predisposto dalla giunta regionale avuto riguardo ai seguenti criteri:

a) mobilità degli studenti e dei lavoratori pendolari nell'ambito dei rispettivi bacini di traffico;

b) utilizzazione degli autobus presso ciascuna azienda desunta in base al rapporto fra il numero degli abitanti serviti e chilometri percorsi nell'anno, in base ai programmi di esercizio risultanti dagli atti della direzione compartimentale; numero degli autobus posseduti da ciascuna azienda;

c) grado medio di obsolescenza dei rispettivi parchi autoveicoli con riferimento alla data della prima immatricolazione, tenendo conto che gli autobus in circolazione da oltre 12 anni dalla data di prima immatricolazione sono da ritenere non più idonei a essere utilizzati sulle autolinee di interesse regionale, salvo diverso giudizio, in ogni singolo caso, della direzione compartimentale M.C.T.C. a seguito di controlli diretti, indipendentemente dall'esito della revisione annuale prevista dalle norme sulla disciplina della circolazione stradale.

Art. 3.

Alle aziende che fruiscono del contributo previsto dalla presente legge è fatto obbligo di non distogliere gli autobus dal previsto impiego, senza autorizzazione dell'ufficio competente, per almeno sei anni consecutivi dalla data dell'immissione in linea e di curarne durante tale periodo la conservazione.

Nel caso in cui risulta accertata la non osservanza delle prescrizioni di cui al comma precedente, l'azienda dovrà restituire alla Regione le somme percepite a titolo di contributo.

Nel caso di presentazione, entro il periodo suddetto, di istanze di rinuncia o di cessione di una concessione di linea automobilistica, la Regione ha facoltà di procedere alla ristrutturazione e revisione di tutte le concessioni regionali di cui risulti titolare l'impresa richiedente e di disporre circa la futura destinazione degli autobus acquistati con l'intervento della Regione.

Nel caso di rilievo dell'azienda in base a disposizioni della Regione, dal prezzo di stima del materiale rotabile acquistato con l'intervento finanziario della Regione sarà detratto l'importo del contributo al netto delle quote di ammortamento maturate in ragione del 12 per cento all'anno.

In tutti gli altri casi di mutazione soggettiva o di cessazione della titolarità delle concessioni, non disciplinati dai commi precedenti, che intervengono entro il sessennio successivo all'erogazione del contributo previsto dalla presente legge, la Regione ha diritto di prelazione, anche nei confronti degli eredi, sugli autobus acquistati dal concessionario con il concorso finanziario della Regione, previo pagamento di un indennizzo calcolato con i medesimi criteri previsti dal precedente comma per i casi di rilievo di azienda.

Art. 4.

Al fine di ottenere la concessione del contributo di cui agli articoli precedenti gli interessati dovranno inoltrare domanda, indirizzata al presidente della giunta regionale, entro e non oltre quarantacinque giorni della data di entrata in vigore della presente legge.

Nella domanda, da presentarsi all'assessorato ai trasporti, direzione compartimentale M.C.T.C., i richiedenti dovranno specificare:

a) numero degli autobus posseduti, con indicazione della data di prima immatricolazione per ciascun autobus;

b) numero di chilometri percorsi nell'anno in base ai disciplinari di concessione;

c) popolazione servita;

d) tipo e modello degli autobus che si intendono acquistare con specificazione della ditta prescelta per la carrozzeria.

I richiedenti sono inoltre tenuti a fornire ogni altra notizia e documentazione a richiesta dell'ufficio incaricato dell'istruttoria delle domande.

Art. 5.

Il contributo è concesso con deliberazione della giunta regionale ed è erogato con decreto del presidente della giunta, entro sessanta giorni dalla data di presentazione alla direzione compartimentale M.C.T.C. della documentazione e dei dati concernenti la spesa sostenuta e l'immatricolazione degli automezzi.

Art. 6.

All'onere di lire 5.000 milioni per l'anno 1975 derivante dalla applicazione della presente legge non potuta perfezionare nell'anno 1974 si provvede con la disponibilità esistente sul cap. 402 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1974.

La predetta disponibilità di bilancio è utilizzata nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa a carico dell'apposito capitolo che si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1975 con il n. 373, con la denominazione « Progetto speciale autobus - intervento finanziario straordinario a favore delle aziende di trasporto per il rinnovo del materiale rotabile » e con lo stanziamento di lire 5.000 milioni, ferma restando l'attribuzione all'esercizio 1974 a norma della legge 27 febbraio 1955, n. 64.

Le somme stanziate in bilancio che in tutto o in parte rimanessero inutilizzate nell'esercizio cui si riferiscono possono essere utilizzate negli esercizi successivi osservato il disposto dell'art. 26 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 3 giugno 1975

FERRARA

LEGGE REGIONALE 3 giugno 1975, n. **28**.
Interventi regionali a favore degli enti per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n. 32 del 9 giugno 1975*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, per l'anno 1975, ed in attesa che la materia dell'assistenza venga disciplinata con legge regionale, nei limiti della spesa complessiva di cui al successivo art. 3 e con le modalità previste dalla presente legge, contributi finanziari al comitato regionale e alle sezioni provinciali per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, per il conseguimento degli scopi previsti dalla legge istitutiva dell'ente nazionale sordomuti 21 agosto 1950, n. 698, ed agli istituti per sordomuti operanti nella Regione.

Art. 2.

Le domande di contributo, corredate da una relazione illustrativa devono essere indirizzate al presidente della giunta regionale e presentate alla Regione entro il 15 settembre, per il tramite del comitato regionale dell'ente nazionale sordomuti.

Il comitato regionale dell'ente nazionale sordomuti trattiene il 10 per cento della somma globalmente destinata alle sezioni provinciali per il funzionamento degli uffici e degli organi regionali dell'ente.

I contributi sono concessi con decreto del presidente della giunta, su conforme deliberazione della giunta stessa, tenuto conto dell'attività svolta e del numero degli assistiti e dei programmi.

Art. 3.

Per gli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata la spesa di 100 milioni.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede per l'anno 1975 e per la somma di lire 100 milioni con imputazione sul cap. 1227 che si istituisce nello stato di previsione della spesa dell'esercizio 1975 al titolo I, sezione III, rubrica II, con la denominazione « Interventi regionali a favore degli enti per la protezione e l'assistenza dei sordomuti » e con lo stanziamento di lire 100 milioni da prelevarsi mediante diminuzione dal fondo iscritto al cap. 297 del predetto stato di previsione « Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione », che presenta la necessaria disponibilità.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 3 giugno 1975

FERRARA

LEGGE REGIONALE 3 giugno 1975, n. **29**.
Diritto allo studio.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n. 32 del 9 giugno 1975*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità

Al fine di concorrere all'attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione e in adempimento dell'art. 56 dello statuto, la Regione promuove e programma i servizi previsti dalla presente legge, in modo da perseguire le seguenti finalità:

a) rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale all'effettivo esercizio ed alla piena utilizzazione di tutte le opportunità del processo educativo nel contesto di una formazione continua;

b) assicurare il proseguimento degli studi ai capaci e meritevoli privi di mezzi;

c) favorire il compimento dell'obbligo scolastico da parte degli adulti e l'accesso ai vari gradi di istruzione;

d) garantire l'esercizio della sperimentazione predisponendo servizi collettivi, al fine di una piena ed omogenea funzionalità educativa di tutte le scuole.

I servizi di cui alla presente legge sono destinati agli alunni delle scuole statali o autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, nonchè agli alunni della scuola materna pubblica che la Regione è impegnata a potenziare nella prospettiva di una progressiva generalizzazione.

Aiuti possono essere concessi, nell'ambito dei piani distrettuali d'intervento di cui ai successivi articoli, alle scuole materne private delle quali venga accertata la gratuità e l'efficienza.

Art. 2.
Compiti dei distretti scolastici

Al fine di realizzare le finalità di cui all'art. 1, la Regione affida al distretto scolastico, nel quadro delle funzioni ad esso riconosciute dalla legge 30 luglio 1974, n. 477 e dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, i compiti di programmazione e di coordinamento nel quadro delle linee programmatiche generali fissati dal consiglio regionale, in modo da realizzare l'adeguamento costante della scuola al tempo ed allo spazio in cui opera e garantire la paritaria ed effettiva fruizione dei servizi scolastici da parte di tutti i cittadini.

Art. 3.
La programmazione

Entro il 31 maggio di ogni anno i consigli comunali deliberano il programma degli intervenuti per l'anno scolastico successivo sentiti i consigli di circolo e di istituto.

I programmi di cui al comma precedente sono trasmessi ai consigli distrettuali scolastici competenti. I consigli distrettuali coordinano i programmi comunali e formulano motivata proposta della giunta regionale entro il 31 luglio successivo.

La giunta regionale, entro il 30 settembre successivo, predispone il piano regionale annuale tenuto conto dei seguenti criteri di priorità:

1) mensa per le scuole materne statali;

2) tutti gli interventi necessari per assicurare ai meno abbienti la frequenza della scuola dell'obbligo, la trasformazione di essa a tempo pieno ed il consolidamento delle scuole uniche e pluriclassi;

3) i trasporti gratuiti agli studenti della scuola secondaria superiore e la convittualizzazione per coloro che non possono raggiungere la scuola da frequentare con mezzi di trasporto; sussidi di uso individuale per i meno abbienti. Sono da considerare « meno abbienti » coloro che appartengono a famiglie il cui reddito globale non supera i tre milioni di lire.

Il piano è approvato dal consiglio regionale unitamente al bilancio di previsione dell'anno cui si riferisce.

Art. 4.

Interventi straordinari

Nel riparto dei fondi la giunta regionale riserva una quota, pari all'1 per cento della somma destinata al diritto allo studio, per interventi straordinari e di carattere eccezionale da adottare su conforme parere della commissione consiliare competente.

Art. 5.

Scuola materna

Gli interventi regionali a favore della scuola materna sono volti ad accrescere l'efficienza educativa, ai fini di un effettivo decondizionamento e di una piena promozione della personalità infantile, mediante la istituzione o il potenziamento del servizio di mensa, la fornitura di materiale didattico ed i trasporti, ivi compresi l'acquisto di appositi mezzi ed i relativi oneri assicurativi.

Art. 6.

Scuola dell'obbligo

Al fine di assicurare il diritto allo studio sono attuati i seguenti interventi a favore delle scuole dell'obbligo statali:

a) fornitura di mezzi finanziari per l'acquisto di pubblicazioni per biblioteche di classe e di istituto o di altro materiale didattico di uso collettivo, nonchè di pubblicazioni o di altro materiale didattico di uso individuale per gli alunni meno abbienti;

b) servizi di mensa, anche al fine di favorire la graduale generalizzazione della scuola a tempo pieno;

c) servizio di trasporti, ivi compresi l'acquisto di appositi mezzi e relativi oneri assicurativi.

Art. 7.

Scuola secondaria superiore

Al fine di assicurare il diritto allo studio, sono attuati i seguenti interventi nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica statali, ivi compresi gli istituti professionali:

a) fornitura di mezzi finanziari per l'acquisto di pubblicazioni per biblioteche di classe e di istituto o di altro materiale didattico di uso collettivo, ivi compreso l'acquisto di strumenti scientifici per laboratori, nonchè di pubblicazioni e di altro materiale didattico di uso individuale per gli allievi meno abbienti;

b) servizio di mensa;

c) trasporti, ivi compresi l'eventuale acquisto di mezzi e relativi oneri assicurativi;

d) alloggio per gli alunni residenti fuori sede meno abbienti, che non possono raggiungere con mezzi di trasporto normali la sede più vicina nella quale si trova l'indirizzo di studi prescelto; tale servizio viene offerto sotto la forma di posti gratuiti o semigratuiti in strutture convittuali.

I consigli scolastici distrettuali, nell'ambito dei programmi e dei finanziamenti approvati dalla Regione, fissano i criteri e le modalità di erogazione dei servizi di mensa e di alloggio di cui alle lettere *b*) e *d*).

Nell'ambito dei criteri e con le modalità di cui al comma precedente, l'organizzazione e la gestione dei servizi di cui alle lettere *b*) e *d*) può essere affidata, con delibera del consiglio scolastico distrettuale, ai comuni nel cui territorio tali servizi sono organizzati, oppure ai consorzi di comuni, dei quali la Regione sollecita e promuove la costituzione, ovvero ai consigli di istituto.

La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, fissa i criteri e le modalità per la attuazione del servizio di trasporto di cui alla lettera *c*).

La giunta regionale, su conforme parere della commissione consiliare competente, ove criteri di economicità lo consiglino, stipula convenzioni con enti trasportatori pubblici e privati.

L'accertamento del diritto ad usufruire del servizio di trasporti e l'assegnazione delle tessere di viaggio agli aventi diritto vengono demandati ai consigli di istituto.

Art. 8.

Assistenza sociale e medico-psicopedagogica lavoratori studenti

La Regione interviene con contributi per assicurare una più efficace organizzazione e attuazione dei servizi di assistenza sociale medico-psicopedagogica e di orientamento a favore degli alunni frequentanti le scuole di cui alla presente legge, nonchè l'assistenza a favore dei lavoratori studenti e degli adulti che frequentano scuole o corsi per il compimento dell'obbligo scolastico o degli studi di grado superiore.

Uguali interventi la Regione opera perchè i distretti scolastici possano adeguare alle esigenze spazio-temporali e strutture parascolastiche ed interscolastiche a tutti i livelli; le provvidenze a favore degli alunni minorati; la realizzazione e la gestione dei convitti e di case dello studente.

Art. 9.

La sperimentazione

La Regione concorre, con contributi ai distretti, alla attività di sperimentazione previste dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, al fine di adeguare le strutture scolastiche alle esigenze della crescita culturale autonoma degli individui e delle comunità ed alla realtà della situazione socio-culturale della Calabria.

Nel rispetto delle competenze degli organismi chiamati ad attuare la sperimentazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, la Regione promuove il coordinato impegno e la collaborazione dell'Università statale della Calabria.

Art. 10.

Delega delle funzioni

Le funzioni di cui agli articoli 5 e 6 sono delegate ai comuni che per il loro esercizio possono avvalersi dei consigli di circolo e di istituto.

Le funzioni di cui agli articoli 7, 8 e 9, sono delegate ai distretti scolastici i quali possono affidare la gestione dei fondi ai consigli di istituto.

Gli enti delegati sono tenuti a trasmettere alla giunta regionale, assessorato alla pubblica istruzione, entro il 1° ottobre di ogni anno una relazione sulla attività svolta e sui risultati conseguiti nell'anno scolastico precedente, nonchè il rendiconto della spesa.

Art. 11.

Accreditamento dei fondi agli enti delegatari

I fondi accreditati agli enti delegatari sono versati su speciale conto corrente con la denominazione « Fondi regionali per il diritto allo studio » e non possono in alcun caso essere distratti dalle finalità per le quali sono stati erogati.

Gli interessi maturati su tali fondi sono accreditati direttamente alla Regione.

Per fare fronte alle spese da sostenere per l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi della presente legge, i distretti scolastici ed i comuni potranno trattenere rispettivamente l'1 per cento ed il 2 per cento delle somme loro assegnate.

Art. 12.

Intervento sostitutivo

Qualora gli enti delegatari non adottino le delibere o i provvedimenti cui sono tenuti, la giunta regionale, sentite le amministrazioni interessate e previa fissazione di un ulteriore breve termine, si sostituiscono nell'adempimento degli atti di loro competenza.

Art. 13.
Educazione permanente

La Regione intende concorrere nell'ambito dei distretti scolastici al potenziamento dei servizi di istruzione degli adulti e di educazione permanente, al fine di realizzare gli obiettivi di sviluppo culturale e sociale enunciati dagli articoli 3 e 56 dello statuto regionale e rimuovere le cause di natura storica, sociale ed ambientale che di fatto limitano l'esercizio del diritto allo studio impedendo la piena realizzazione della persona umana.

A tal fine istituisce nella Regione centri di servizi socio-culturali utilizzando le strutture trasferite alla regione Calabria con delibera del CIPE del 12 dicembre 1972 in forza dell'art. 4 della legge 6 ottobre 1971, n. 853 e dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, il relativo personale o altro personale regionale.

Fino a quando i compiti e le funzioni assegnati ai centri non saranno determinati e regolati con legge regionale, i centri stessi continuano a svolgere le funzioni in atto.

I centri di servizi culturali, nel perseguimento dei loro fini, stabiliscono organici rapporti con gli enti locali, singoli o consorziati, e con l'Università della Calabria.

I centri operano in base a programmi annuali di attività, da essi stessi elaborati, con metodo partecipativo, sulla base delle linee di politica generale di settore stabilite a livello regionale e distrettuale.

I programmi di attività vengono trasmessi, entro il 30 novembre di ogni anno, all'assessorato regionale alla pubblica istruzione, per il tramite dei consigli scolastici distrettuali che esprimono in merito pareri e proposte.

L'organico di ogni centro è composto di tre operatori socio-culturali di cui uno laureato che assume le funzioni di coordinatore; può essere modificato con decisione degli organi della Regione, in relazione a programmi di ristrutturazione dei servizi.

Il personale dei centri socio-culturali opera collegialmente.

Art. 14.
Istituti professionali di Stato

Per gli istituti professionali di Stato resta in vigore l'attuale legislazione.

Art. 15.
Norma finale

Cessano di avere applicazione tutte le norme di leggi statali concernenti gli interventi di assistenza scolastica disciplinati dalla presente legge, ad eccezione di quelle espressamente richiamate.

Le scuole materne, enti di diritto pubblico, attualmente gestite dai patronati scolastici, saranno, in difetto di finanziamento, sovvenzionate dalla Regione e la loro gestione sarà affidata ai rispettivi comuni.

Art. 16.
Operatori assistenziali

La Regione destina gli operatori assistenziali (ex coordinatori scolastici) trasferiti alla regione Calabria e che hanno operato opzione ai sensi dell'art. 66 della legge regionale 28 marzo 1975, n. 9, al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla presente legge.

Art. 17.
Norme transitorie

Le disposizioni che precedono entrano in vigore dal 1° ottobre 1975.

Fino all'entrata in funzione dei consigli scolastici distrettuali le funzioni ad esse delegate dalla presente legge sono esercitate dalla giunta regionale su conforme parere della commissione consiliare competente.

Art. 18.
Prosecuzione degli interventi di assistenza scolastica

Al fine di assicurare la prosecuzione e la continuità degli interventi in materia di assistenza scolastica per l'anno 1975, la giunta regionale è autorizzata ad effettuare, per il periodo 1° gennaio-30 settembre 1975, gli interventi sottospecificati e nei limiti della spesa a fianco di ciascuno indicata, secondo le norme previste dalle leggi regionali 18 settembre 1973, n. 19, e 17 settembre 1974, n. 13, salvo quanto previsto diversamente dal successivo articolo:

a) contributo per il trasporto gratuito dei bambini delle scuole materne statali .	L.	44.000.000
b) contributi per istituire la refezione e per l'assistenza scolastica varia in favore dei bambini frequentanti la scuola materna statale . .	»	630.000.000
c) posti gratuiti e semigratuiti a favore degli alunni residenzializzati nei convitti annessi agli istituti professionali di Stato ed agli istituti tecnici	L.	380.000.000
d) sussidi scolastici ed assistenza varia per gli alunni degli istituti professionali e tecnici, libri e tasse per gli alunni degli istituti professionali di Stato	»	320.000.000
e) buoni libro agli alunni di disagiate condizioni economiche frequentanti le scuole medie statali o autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciute dallo Stato	»	1.750.000.000
f) buoni libro agli alunni capaci e meritevoli di disagiate condizioni economiche frequentanti istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica statale o autorizzate a rilasciare titoli riconosciuti dallo Stato che non siano beneficiari di borse di studio di cui all'art. 17 della legge 31 ottobre 1966, n. 942 . .	»	750.000.000
g) contributi per il trasporto gratuito in favore degli alunni della scuola dell'obbligo . .	»	190.000.000
h) contributi per il trasporto gratuito in favore degli alunni frequentanti gli istituti professionali di Stato	»	220.000.000
i) contributi da concedere ai comuni e agli istituti professionali per l'acquisto di scuolabus per effettuare trasporti scolastici . . .	»	400.000.000
l) contributi per la refezione e l'assistenza scolastica varia a favore degli alunni frequentanti la scuola dell'obbligo e della scuola a tempo pieno	»	1.050.000.000
m) contributi ai comuni per rimborso spese di trasporto agli alunni in condizioni di bisogno, frequentanti le scuole medie superiori ubicate in comuni diversi da quello di residenza	»	380.000.000
Totale . . .	L.	6.114.000.000

Art. 19.
Disposizioni finanziarie

All'onere di lire 8 miliardi annui derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede, per il 1975, con i fondi iscritti al cap. 270 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1975 « Servizio scolastico per il diritto allo studio » e con imputazione per gli esercizi successivi al corrispondente capitolo.

Art. 20.
Dichiarazione di urgenza

La presente legge è dichiarata urgente e, salvo quanto previsto dall'art. 17, entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 3 giugno 1975

FERRARA

LEGGE REGIONALE 3 giugno 1975, n. 30.
Finanziamento per l'edilizia scolastica minore.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n. 32 del 9 giugno 1975*)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione promuove l'incremento ed il miglioramento del patrimonio edilizio scolastico mediante la concessione di contributi in capitale per lavori di ampliamento, adattamento e sistemazione di costruzioni adibite o da adibire all'attività scolastica materna e dell'obbligo.

I contributi possono essere concessi esclusivamente a comuni i quali:

a) siano proprietari delle costruzioni per le quali si richiede l'intervento;

b) abbiano popolazione inferiore a 10.000 abitanti;

c) abbiano popolazione superiore a 10.000 abitanti, qualora i lavori riguardino scuole di frazioni con popolazione non superiore a 3500 abitanti.

Art. 2.

Entro il mese di febbraio di ogni anno, i comuni interessati devono far pervenire alla giunta regionale la domanda di contributo di cui all'art. 1, previa apposita deliberazione, nella quale deve essere esplicitamnete attestato:

1) che l'edificio, o la parte di esso di cui le opere da finanziare si riferiscono, è di proprietà del comune;

2) che l'immobile è destinato, o sarà destinato per almeno 10 anni, all'uso scolastico di cui all'art. 1;

3) che il comune o la frazione hanno una popolazione rientrante nei limiti di cui all'art. 1.

Alla domanda di concessione del contributo devono essere allegati copia della suddetta deliberazione, una relazione illustrativa della situazione scolastica, una relazione tecnica dei lavori proposti ed il relativo preventivo di spesa.

Nel caso che i lavori da eseguire superino l'importo di L. 10.000.000 o comunque comportino il preventivo nulla osta ai sensi delle vigenti norme antisismiche, l'ente dovrà predisporre regolare progetto da sottoporre al prescritto visto del genio civile.

Gli estremi di detto visto dovranno essere riportati sulla delibera di approvazione.

Art. 3.

Entro il 30 aprile di ogni anno, la giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale ai lavori pubblici, d'intesa con l'assessore alla pubblica istruzione e sentita la IV commissione consiliare competente, delibera il riparto dei contributi, attenendosi ai seguenti criteri:

a) per i contributi relativi ai lavori di ampliamento il cui importo complessivo non dovrà comunque superare il 50 per cento dell'intero stanziamento annuale, sarà data priorità ai comuni che, in relazione alla popolazione residente, risultino maggiormente gravati da oneri per fitto locali ad uso scolastico;

b) per i contributi relativi ai lavori di adattamento e sistemazione sarà data priorità alle richieste relative a locali in precedenza non adibiti all'uso scolastico;

c) in subordine ai criteri di cui sopra, verrà data priorità ai finanziamenti di lavori da eseguire in frazioni di comuni o in comuni con popolazione residente inferiore ai 2000 abitanti.

Il contributo della Regione può essere concesso anche in misura parziale rispetto alla spesa indicata dal comune.

Art. 4.

L'erogazione dei singoli contributi è disposta in unica soluzione sulla base della documentazione delle spese sostenute e di una attestazione della regolare esecuzione dei lavori rilasciata dall'ufficio regionale del genio civile competente per territorio.

Il comune può richiedere l'anticipazione del 50 per cento del contributo subito dopo la consegna dei lavori.

L'ulteriore anticipazione del 25 per cento può essere richiesto, previa dichiarazione del sindaco, sul completamento dei lavori.

La richiesta di erogazione del contributo complessivo o del saldo deve essere presentata, a pena di decadenza del beneficio, entro dieci mesi dalla data di pubblicazione del Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione della giunta regionale relativa al riparto dei contributi.

Art. 5.

In sede di prima applicazione la giunta regionale delibera il riparto dei fondi, in deroga agli articoli 2 e 3 sulla base di domande pervenute entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

Per gli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'esercizio 1975, la spesa di 500 milioni.

All'onere relativo all'anno 1975 si farà fronte mediante prelevamento del cap. 402 del bilancio 1974 e l'istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio 1975 al titolo II, sezione II, rubrica VI (lavori pubblici) del cap. 370 così denominato: « Contributi per il finanziamento di opere di edilizia scolastica minore » con la dotazione di lire 500 milioni.

Per gli anni successivi si provvederà coi fondi da stanziarsi a carico del capitolo corrispondente a quello istituito ai sensi del comma precedente.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 3 giugno 1975

FERRARA

(5992)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100752430)